

Regione Campania

Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione

POR FESR 2014-2020

Reg. (UE) N. 1303/2013 e Reg. di esecuzione (UE) n. 1011/2014

1.1. Informazioni presentate da:	6
1.2. Le informazioni fornite descrivono la situazione alla data del: 14/06/2016	6
1.3. Struttura del sistema (informazioni generali e diagramma indicante i rapporti organizzativi tra le autorità/gli organismi coinvolti nel sistema di gestione e di controllo)	6
1.3.1. Autorità di gestione (denominazione, indirizzo e punto di contatto dell'autorità di gestione).	12
1.3.2. Autorità di certificazione (denominazione, indirizzo e punto di contatto dell'autorità di certificazione).	12
1.3.3. Organismi intermedi (denominazione, indirizzo e punti di contatto degli organismi intermedi).	12
1.3.4. Quando si applica l'articolo 123, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, precisare come sia garantito il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra l'autorità di audit e le autorità di gestione/certificazione.	14
2. AUTORITÀ DI GESTIONE	14
2.1. Autorità di gestione e sue funzioni principali.....	14
2.1.1. Status dell'autorità di gestione (organismo pubblico nazionale, regionale o locale o organismo privato) e organismo di cui l'autorità fa parte.	14
2.1.2. Precisare le funzioni e i compiti svolti direttamente dall'autorità di gestione. Se l'autorità di gestione svolge anche le funzioni di autorità di certificazione, descrivere come sia garantita la separazione delle funzioni.	14
2.1.3. Precisare le funzioni formalmente delegate dall'autorità di gestione, indicare gli organismi intermedi e la forma della delega (che deve precisare che l'autorità di gestione mantiene la piena responsabilità delle funzioni delegate), conformemente all'articolo 123, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Riferimento ai documenti pertinenti (atti giuridici che conferiscono i poteri, accordi). Se del caso, specificare le funzioni dei controllori di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013, per i programmi di cooperazione territoriale europea.	16
2.1.4. Descrizione delle procedure volte a garantire misure antifrode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati, anche con un riferimento alla valutazione del rischio effettuata (articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013).	16
2.2. Organizzazione e procedure dell'autorità di gestione	17
2.2.1. Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate in possesso delle necessarie competenze). Queste informazioni riguardano anche gli organismi intermedi ai quali siano state delegate alcune funzioni.	17
2.2.3. Descrizione delle procedure di cui il personale dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi dovrebbe avere comunicazione per iscritto; data e riferimenti.	32
2.3. Pista di controllo	48
2.3.1. Procedure per garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione adeguati, anche per quanto riguarda la sicurezza dei dati, tenuto conto dell'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel rispetto delle norme nazionali in materia di certificazione della conformità dei documenti (articolo 125, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 25 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione).	48

2.3.2. Istruzioni impartite circa la tenuta dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari/degli organismi intermedi/dell'autorità di gestione (data e riferimenti):	50
2.4. Irregolarità e recuperi.....	51
2.4.1. Descrizione della procedura (di cui il personale dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi dovrebbe ricevere comunicazione per iscritto; data e riferimenti) di segnalazione e rettifica delle irregolarità (frodi comprese) e del relativo seguito ad esse dato, e della procedura di registrazione degli importi ritirati e recuperati, degli importi da recuperare, degli importi irrecuperabili e degli importi relativi a operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo.	51
2.4.2. Descrizione della procedura (compreso un diagramma che evidenzia i rapporti gerarchici) che assicura il rispetto dell'obbligo di informare la Commissione in merito alle irregolarità a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.....	53
3. AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE	55
3.1. Autorità di certificazione e sue funzioni principali	55
3.1.1. Status dell'autorità di certificazione (organismo pubblico nazionale, regionale o locale) e organismo di cui l'autorità fa parte.	55
3.1.2. Precisare le funzioni svolte dall'autorità di certificazione. Se l'autorità di gestione svolge anche le funzioni di autorità di certificazione, descrivere come sia garantita la separazione delle funzioni (cfr. 2.1.2).....	55
3.1.3. Funzioni formalmente delegate dall'autorità di certificazione, individuazione degli organismi intermedi e della forma della delega a norma dell'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 Riferimento ai documenti pertinenti (atti giuridici che conferiscono i poteri, accordi). Descrizione delle procedure utilizzate dagli organismi intermedi per lo svolgimento dei compiti delegati e delle procedure applicate dall'autorità di certificazione per vigilare sull'efficacia dei compiti delegati agli organismi intermedi.	56
3.2. Organizzazione dell'autorità di certificazione	56
3.2.1. Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate in possesso delle necessarie competenze). Queste informazioni riguardano anche gli organismi intermedi ai quali siano stati delegati alcuni compiti.	56
3.2.2. Descrizione delle procedure di cui il personale dell'autorità di certificazione e degli organismi intermedi deve ricevere comunicazione per iscritto (data e riferimenti).	57
3.2.2.1. Procedure per preparare e presentare le domande di pagamento:	59
— descrizione dei meccanismi in essere che consentono all'autorità di certificazione di accedere a ogni informazione, relativa alle operazioni, necessaria ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, compresi i risultati delle verifiche di gestione (conformemente all'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013) e di tutti i pertinenti audit.	59
— descrizione della procedura di elaborazione e di trasmissione alla Commissione delle domande di pagamento, compresa la procedura volta a garantire l'invio della domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile.	59
3.3. Recuperi.....	63
3.3.1. Descrizione del sistema volto a garantire la rapidità del recupero dell'assistenza finanziaria pubblica, compresa quella dell'Unione.....	63

3.3.2. Procedure per garantire un'adeguata pista di controllo mediante la conservazione in formato elettronico dei dati contabili, ivi compresi quelli relativi agli importi recuperati, agli importi da recuperare, agli importi ritirati da una domanda di pagamento, agli importi irrecuperabili e agli importi relativi a operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; tutto ciò per ciascuna operazione, compresi i recuperi derivanti dall'applicazione dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla stabilità delle operazioni.	64
3.3.3. Modalità per detrarre gli importi recuperati o gli importi che devono essere ritirati dalle spese da dichiarare.	64
4. SISTEMA INFORMATICO	65
4.1. Descrizione, anche mediante un diagramma, del sistema informatico	65
4.1.1. Raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione,	67
4.1.2. Procedure per garantire che i dati di cui al punto precedente siano raccolti, inseriti e conservati nel sistema e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove ciò sia prescritto dagli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1304/2013, secondo la lettera dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013;	69
4.1.3. Procedure per garantire un sistema che registra e conserva in formato elettronico i dati contabili di ciascuna operazione, e supporta tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei conti, compresi i dati degli importi da recuperare, recuperati, irrecuperabili e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 126, lettera d), e dall'articolo 137, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013;	69
4.1.4. Procedure per mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari, secondo quanto stabilito dall'articolo 126, lettera g), del regolamento (UE) n. 1303/2013;	70
4.1.5. Procedure per tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 126, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013;	70
4.1.6. Procedure per mantenere registrazioni degli importi relativi alle operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo.	70
4.1.7. Precisare se i sistemi sono operativi e sono in grado di registrare in maniera affidabile i dati di cui sopra.	70
4.2. Descrizione delle procedure volte a verificare che sia garantita la sicurezza dei sistemi informatici.	70
4.3. Descrizione della situazione attuale per quanto concerne l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.....	71

1. DATI GENERALI

1.1. Informazioni presentate da:

Stato membro: Italia – Regione Campania;

Titolo del programma e codice CCI: Programma Operativo Regionale – Fondo Europeo Sviluppo Regionale 2014-2020 - CCI 2014IT16RFOP007;

Nome del punto di contatto principale, compreso indirizzo di posta elettronica: Ing. Sergio Negro, adg.fesr@regione.campania.it, 0039 081 796 22 77.

1.2. Le informazioni fornite descrivono la situazione alla data del: 14/06/2016

1.3. Struttura del sistema (informazioni generali e diagramma indicante i rapporti organizzativi tra le autorità/gli organismi coinvolti nel sistema di gestione e di controllo)

La base normativa comunitaria del periodo di programmazione 2014 – 2020 introduce specifiche novità rispetto alla precedente programmazione in merito ai sistemi di gestione e controllo dei Programmi Operativi.

A tale riguardo, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 identificano il quadro normativo applicabile ai sistemi di gestione e controllo. Le principali novità rispetto al precedente periodo di programmazione sono sintetizzabili come segue:

- la descrizione inerente l'Autorità di Audit non è presente nella Relazione sui Sistemi di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.);
- l'autorità di Gestione (di seguito anche AdG) può essere designata anche come Autorità di Certificazione (di seguito anche AdC), in conformità all'articolo 123, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sempre che sia garantita la separazione delle funzioni;
- la designazione della AdG e della AdC è basata sul parere della Autorità di Audit (di seguito anche AdA);
- è necessaria una descrizione delle procedure volte a garantire misure antifrode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati, anche con un riferimento alla valutazione del rischio effettuata (articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013);

A norma dell'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 i sistemi di gestione e controllo di ciascun Programma Operativo, prevedono:

- a) una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;
- b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
- c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;
- d) sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni;
- e) sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
- f) disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;
- g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;
- h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.

In applicazione dei principi generali dei sistemi di gestione e di controllo, per il POR Campania FESR 2014 –

2020 si prevede una articolazione organizzativa in cui la funzione dell'Autorità di Audit è separata in modo netto dall'AdG e dall'AdC in quanto inserita in una unità organizzativa alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta Regionale.

La figura che segue rappresenta l'articolazione generale dell'Amministrazione regionale con l'esplicitazione delle Unità appartenenti alla *Direzione Generale Autorità di Gestione FESR*:

Attuale struttura organizzativa Regione Campania

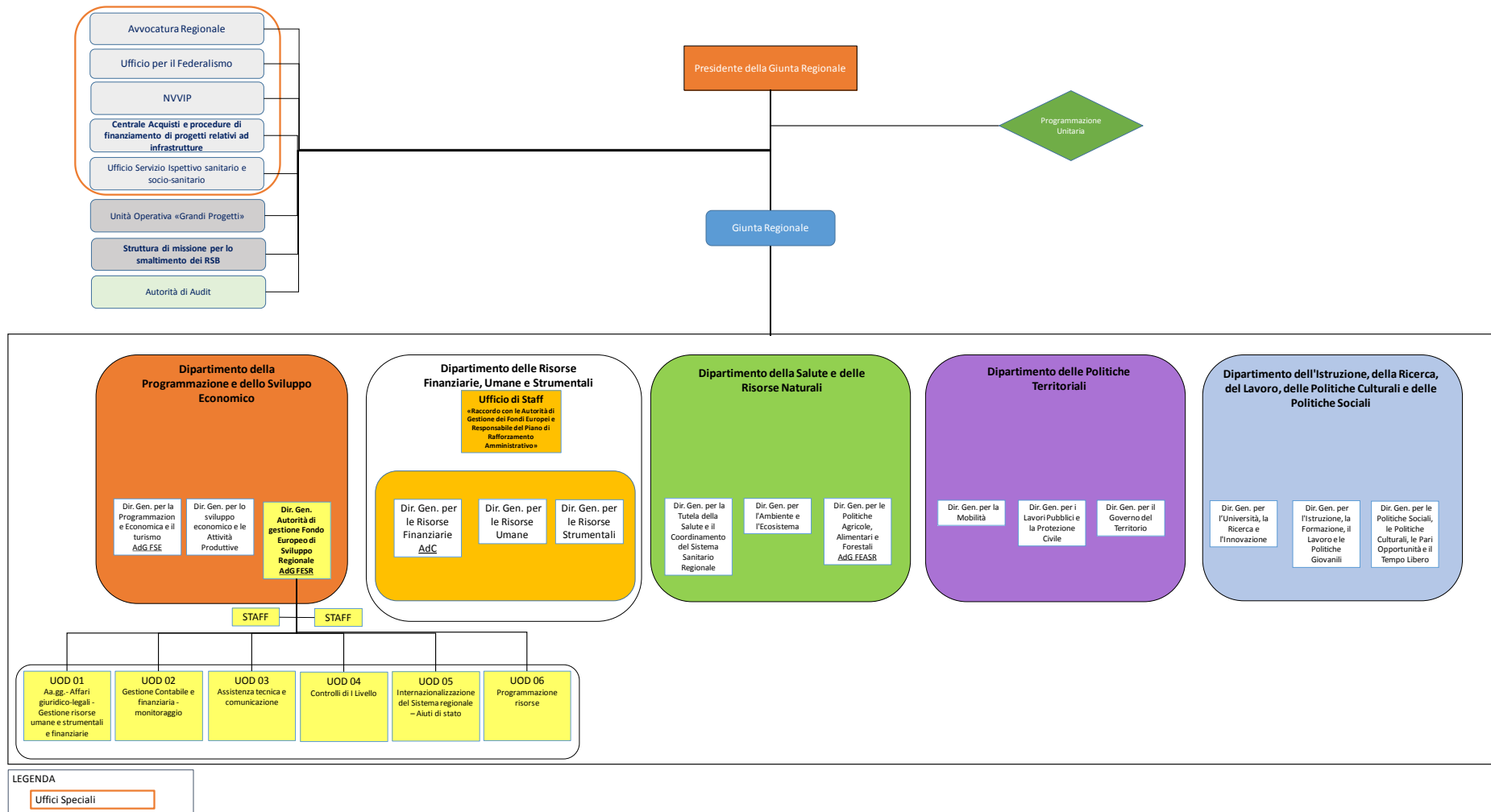


Figura 1: Struttura organizzativa della Regione Campania

La figura che segue rappresenta, invece, l'articolazione generale dei soggetti coinvolti nell'attuazione del POR Campania FESR 2014 – 2020 e della *Direzione Generale Autorità di Gestione FESR*.

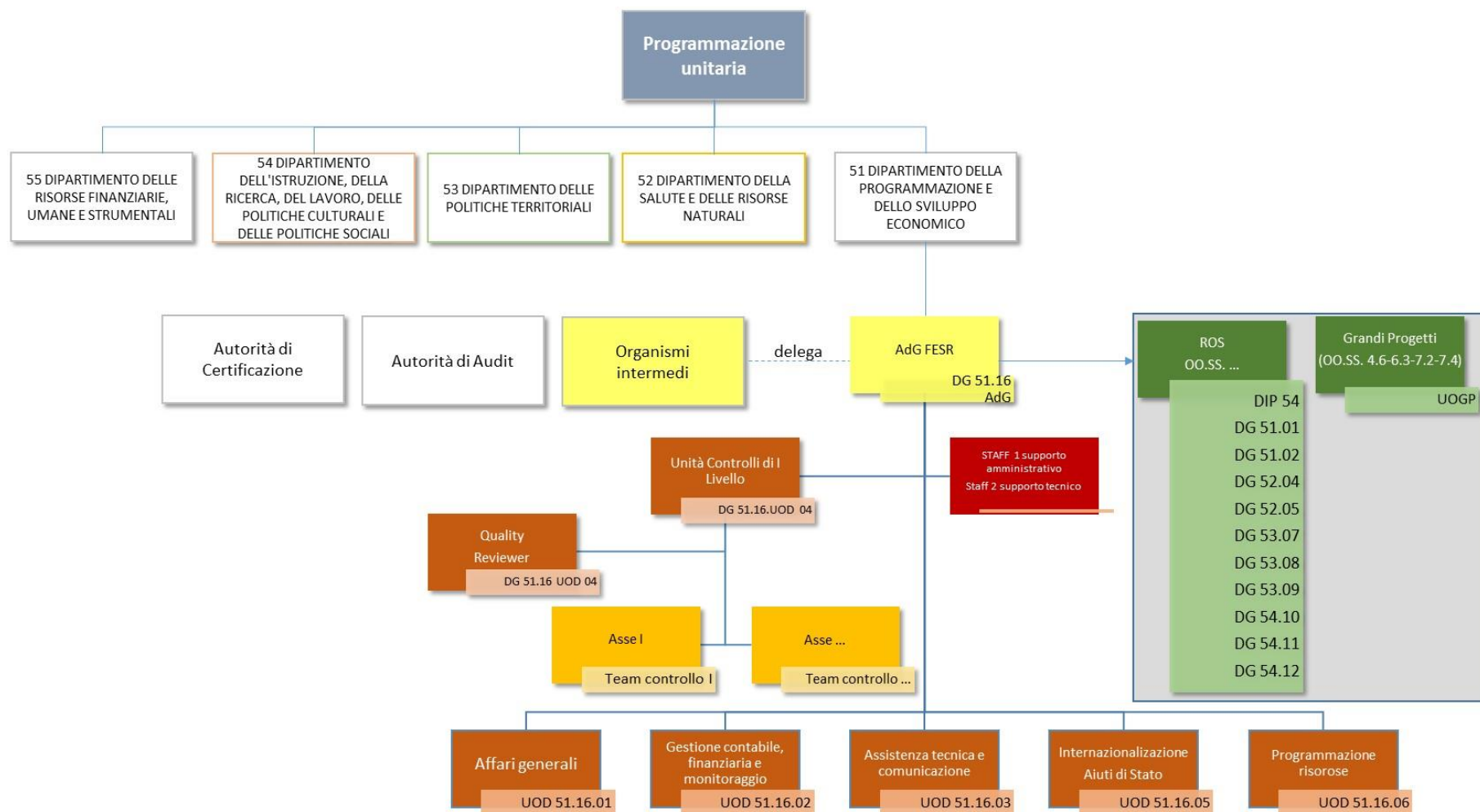


Figura 2: Soggetti responsabili della gestione, attuazione, certificazione e controllo del POR Campania FESR 2014 – 2020.

1.3.1. Autorità di gestione (denominazione, indirizzo e punto di contatto dell'autorità di gestione).

L'AdG del POR FESR individuata nella figura del dirigente *pro-tempore* della Direzione Generale 51.16 "Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale" è designata con Decreto dal Presidente della Giunta Regionale [non coincide con l'Autorità di certificazione, in conformità all'articolo 123, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013]. L'AdG è responsabile della gestione del Programma Operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria e svolge in nome per conto del Presidente tutte le attività necessarie alla chiusura ed all'attuazione dei Programmi, avvalendosi della struttura organizzativa della Direzione Generale nella quale è istituzionalmente incardinata (Direzione Generale 51.16 "Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale").

Struttura competente: Ing. Sergio Negro (Dipartimento della Programmazione e dello sviluppo economico
- Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)

Atto di Nomina: D.P.G.R. 75 del 17/03/2016

Indirizzo: via S. Lucia n. 81, 80134 Napoli

Posta elettronica: adg.fesr@regione.campania.it

1.3.2. Autorità di certificazione (denominazione, indirizzo e punto di contatto dell'autorità di certificazione).

L'Autorità di Certificazione, posta in una posizione funzionalmente e gerarchicamente separata da quella dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Audit, esercita le proprie funzioni in conformità a quanto stabilito dall'art. 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Struttura competente: Dott.ssa Maria Caristo (Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali
- Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – Unità Operativa Dirigenziale Tesoreria, Bilanci di Cassa ed Autorità di Certificazione)

Atto di Nomina: DPGR n. 76 del 17/03/2016

Indirizzo: Centro Direzionale Isola C/5, 80134 Napoli

Posta elettronica: adc.fesr@regione.campania.it

1.3.3. Organismi intermedi (denominazione, indirizzo e punti di contatto degli organismi intermedi).

Si riporta di seguito, la tabella riepilogativa dei principali riferimenti degli Organismi Intermedi individuati nel Programma Operativo:

Denominazione	Indirizzo	Referenti	Rif. Approvazione atto di delega/Convenzione
Comune di Acerra	V.le della Democrazia, 21		
Comune di Afragola	Prolungamento Via Calvanese - Contrada Leutrekt		
Comune di Avellino	P.zza del Popolo,1		
Comune di Aversa	Via De Chirico ,3		
Comune di Battipaglia	P.zza Aldo Moro, 1		
Comune di Benevento	V. Annunziata, 138		
Comune di Casalnuovo di Napoli	P.zza Municipio, 1		
Comune di Caserta	P.zza Vanvitelli, 64		
Comune di Casoria	P.zza Domenico Cirillo, 10		
Comune di Castellammare di Stabia	Via Te Turris- Palazzo Sant'Anna		
Comune di Cava de'tirreni	P.zza E. Ebbro		
Comune di Ercolano	C.so Resina, 39		
Comune di Giugliano in Campania	C.so Campano, 200		
Comune di Marano di Napoli	C.so Umberto, 16		
Comune di Portici	V. Campitelli, 1		
Comune di Pozzuoli	V. Tito Livio, 4		
Comune di Salerno	V. Dogana Vecchia, 24		
Comune di Scafati	V. Melchiade, 1		
Comune di Torre del Greco	V.le Campania		

1.3.4. Quando si applica l'articolo 123, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, precisare come sia garantito il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra l'autorità di audit e le autorità di gestione/certificazione.

Come rappresentato nella Figura 1, nella Programmazione 2014 - 2020, così come anche nelle precedenti, l'Autorità di Audit risulta essere gerarchicamente e funzionalmente indipendente rispetto all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione nel rispetto dell'art. 123 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Allo stesso modo, l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione sono incardinate in due strutture organizzative differenti: la prima nel Dipartimento della Programmazione e dello sviluppo economico - Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e la seconda nel Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali - Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.

2. AUTORITÀ DI GESTIONE

2.1. Autorità di gestione e sue funzioni principali

2.1.1. Status dell'autorità di gestione (organismo pubblico nazionale, regionale o locale o organismo privato) e organismo di cui l'autorità fa parte.

L'Autorità di Gestione è dirigente *pro tempore* della Direzione Generale 51.16 "Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale" della Regione Campania, Essa, pertanto, riveste lo status di organismo pubblico regionale. La citata Direzione è incardinata nel Dipartimento per lo Sviluppo economico della Regione Campania.

2.1.2. Precisare le funzioni e i compiti svolti direttamente dall'autorità di gestione. Se l'autorità di gestione svolge anche le funzioni di autorità di certificazione, descrivere come sia garantita la separazione delle funzioni.

L'Autorità di Gestione adempie a tutte le funzioni stabilite dall'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Con riferimento alla Gestione del Programma Operativo, l'AdG:

- assiste il Comitato di Sorveglianza del POR, istituito con la Deliberazione di Giunta regionale n. 39/2016 e fornisce ad esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e target intermedi;
- elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, le relazioni di attuazione annuali e finali del POR;
- rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;
- istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni e garantisce che esso sia implementato;

Con riferimento alla selezione delle operazioni, l'AdG:

- elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:

- garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;
- siano non discriminatori e trasparenti;
- tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del succitato Regolamento;
- garantisce che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del FESR possa essere attribuita a una categoria di intervento;
- provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
- si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui al punto elenco precedente prima dell'approvazione dell'operazione;
- si accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;
- garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71 del succitato Regolamento, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma;
- stabilisce le categorie di operazioni;

Con riferimento alla gestione finanziaria e il controllo del Programma Operativo, l'AdG:

- verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;
- garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
- istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
- stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g) del succitato Regolamento;
- prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario n. 966/2012.

Oltre ai compiti discendenti direttamente dall'art. 125 e sopra riportati, l'AdG:

- rilascia il proprio parere di competenza sulle proposte di deliberazione di programmazione delle risorse del POR FESR;
- definisce precisi target di avanzamento fisico, procedurale e di spesa di ciascun Asse del POR FESR, in coerenza con il relativo quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e con gli ulteriori vincoli temporali discendenti fissati dall'UE (regola del disimpegno automatico di cui all'art. 136 del Reg. (UE) 1303/2013) e dallo Stato;
- emana circolari e comunicazioni rivolte sia agli uffici che attuano le operazioni, sia agli OI per garantire l'efficace utilizzo dei fondi;
- monitora il soddisfacimento delle condizionalità ex ante non soddisfatte all'atto di approvazione del POR FESR;
- monitora il rispetto degli impegni assunti nell'ambito del PRA;
- cura i rapporti con le Direzioni generali della Commissione europea "Politica regionale e urbana" e "Concorrenza" per le materie attinenti l'attuazione del POR FESR.

Con riferimento all'informazione e alla comunicazione, l'AdG elabora una Strategia di Comunicazione contenente le misure necessarie per informare e comunicare al pubblico le operazioni sostenute nel quadro del POR FESR 2014- 2020 a norma dell' art. 115 del Reg. (UE) 1303/2013.

Infine, con riferimento alla Valutazione, l'AdG garantisce che siano effettuate valutazioni sul POR FESR 2014 - 2020, anche intese a valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, sulla base del piano di valutazione, e che ogni valutazione sia soggetta ad appropriato follow-up conformemente alle norme specifiche del Fondo FESR 2014 – 2020.

2.1.3. Precisare le funzioni formalmente delegate dall'autorità di gestione, indicare gli organismi intermedi e la forma della delega (che deve precisare che l'autorità di gestione mantiene la piena responsabilità delle funzioni delegate), conformemente all'articolo 123, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Riferimento ai documenti pertinenti (atti giuridici che conferiscono i poteri, accordi). Se del caso, specificare le funzioni dei controllori di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013, per i programmi di cooperazione territoriale europea.

Gli atti di conferimento della delega sono in via di adozione.

2.1.4. Descrizione delle procedure volte a garantire misure antifrode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati, anche con un riferimento alla valutazione del rischio effettuata (articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013).

L'Autorità di Gestione, nell'ambito delle funzioni ad essa assegnate, ai sensi dell'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013, in quanto Autorità responsabile della gestione del Programma Operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria, è chiamata, per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del Programma, a:

- a) verificare che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le

spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al Programma Operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;

- b) garantire che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
- c) istituire misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
- d) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g);
- e) preparare la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario.

Nell'ambito del compito specifico di istituire misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati, l'Autorità di Gestione si attiene ai documenti dalla Commissione europea¹, che pur non avendo forza giuridicamente vincolante, sono stati emanati per tracciare orientamenti e indicazioni generali per individuare una strategia antifrode efficace ed efficiente.

L'AdG, coerentemente con tali orientamenti, intende adottare una strategia di lotta alle frodi, attraverso un approccio proattivo, strutturato e mirato nella gestione dei rischi di frodi², che sia in grado di agire positivamente e, quindi, prevenire anche eventuali irregolarità³. Tale strategia richiede l'attivazione, da parte dell'AdG, di misure antifrode proattive e proporzionate accompagnate da un solido sistema preventivo di controlli volto a ridurre i rischi di frode e, laddove non sia possibile eliminarli del tutto, da strumenti efficaci di lotta, che siano differenziati in relazione alle diverse situazioni.

2.2. Organizzazione e procedure dell'autorità di gestione

2.2.1. Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate in possesso delle necessarie competenze). Queste informazioni riguardano anche gli organismi intermedi ai quali siano state delegate alcune funzioni.

L'Autorità di Gestione del POR FESR è individuata nel responsabile *pro tempore* della Direzione Generale *Autorità di gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale*, istituita nell'ambito dell'Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania⁴, presso il *Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico*.

La Direzione Generale Autorità di gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale svolge le funzioni di Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FESR ai sensi del Regolamento (UE) n.1303/2013 e, in base ai compiti ad essa assegnati nell'ambito dell'Ordinamento amministrativo regionale:

¹ Fondi strutturali e di investimento europei – Orientamenti destinati a Stati membri e autorità responsabili dei programmi – Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate – EGESIF_14-0021-00 16/06/2014; Orientamenti sulle strategie nazionali antifrode per i fondi strutturali e di investimento europei (SIE)

² La frode, ai sensi di quanto disposto nel Trattato della Comunità europea, è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: **(a)** all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegue il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale della Comunità europea o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; **(b)** alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegue lo stesso effetto; **(c)** alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi.

³ L'irregolarità è definita dall'art. 1, par. 2 del Reg. (CE) n. 2988/1995 come qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita.

⁴ Regolamento regionale 11 aprile 2016, n. 3 “Modifiche al Regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania”

- coordina gli interventi connessi all'attuazione del programma comunitario POR FESR, verifica e garantisce la gestione finanziaria e il controllo degli interventi cofinanziati e sviluppa e gestisce il sistema di monitoraggio;
- concorre, per quanto di competenza, alla programmazione e alla realizzazione dei grandi progetti strategici, anche con riferimento alle reti infrastrutturali;
- attua i programmi paralleli a quelli finanziati con fondi strutturali e di investimento europei;
- provvede all'attuazione delle politiche di cooperazione territoriale europea, alla gestione dei programmi di intervento a carattere interregionale e transnazionale, al coordinamento nei processi di internazionalizzazione, al mantenimento dei rapporti con gli altri soggetti istituzionali e alla predisposizione dei protocolli d'intesa al fine di coordinare forme di promozione imprenditoriale, alla promozione dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e del sistema regionale;
- provvede ad attuare la cooperazione europea ed internazionale.

Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n.156 del 02/09/2015 è stato istituito l'**Ufficio della Programmazione Unitaria regionale**, all'interno dell'Ufficio Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale che garantisce l'integrazione tra i fondi (SIE e nazionali) ed i programmi regionali, allo scopo di conseguire maggiore efficacia nell'impiego delle risorse e degli strumenti per lo sviluppo regionale (Programmi cofinanziati dalla UE, Fondo di Sviluppo e Coesione, PAC e altri strumenti della politica ordinaria addizionale) e di accrescere il loro ruolo per il superamento delle problematiche regionali;

Con DGR n.123 del 22 marzo 2016 è stato conferito l'incarico di **Responsabile regionale del PRA** collocato nell'ambito dell'Ufficio di Staff *Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo* ai fini dell'attuazione del Piano di Rafforzamento amministrativo, negli ambiti di interesse del POR FESR.

L'Autorità di Gestione si avvale, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'Art. 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013, di due Uffici di Staff e di sei Unità Operative Dirigenziali (U.O.D.) istituite con Deliberazione della Giunta regionale n.187 del 3 maggio 2016. Le citate Unità Operative sono elencate di seguito e per ciascuna sono elencate le specifiche competenze:

UOD 01. Affari Generali, affari giuridico- legali - Gestione risorse umane e strumentali e finanziarie:

- gestione delle risorse umane attribuite alla Direzione Generale *Autorità di gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale* e monitora l'attuazione del piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate in possesso delle necessarie competenze e del piano per la formazione del personale previsti dal PRA;
- gestione dell'anagrafe delle prestazioni;
- gestione del piano per l'acquisizione di risorse strumentali adeguate allo svolgimento dei compiti della Direzione Generale *Autorità di gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale*;
- gestione delle richieste di accesso agli atti di cui alla L.241/90..

UOD 02. Gestione Contabile e finanziaria – Monitoraggio

- monitoraggio dell'attuazione del piano finanziario dei Programmi finanziati con risorse comunitarie e dei Programmi complementari e paralleli (PAC, POC, risorse liberate, ecc.);
- gestione contabile delle risorse afferenti i capitoli di bilancio dei fondi strutturali e dei programmi di competenza della Direzione Generale *Autorità di gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale*;
- gestione dei debiti fuori bilancio;
- predisposizione atti di natura contabile di competenza della Direzione Generale *Autorità di gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale*;

- gestione dei capitoli di bilancio relativi agli altri programmi di competenza della Direzione Generale *Autorità di gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale*;
- implementazione e gestione del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi.

UOD 03. Assistenza Tecnica e Comunicazione

- supporto per l'attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo del POR FESR e gestione dei rapporti con il Responsabile regionale del PRA;
- coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la gestione del programma;
- azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari;
- coordinamento azioni di supporto previste dall'OT 11 Capacità Amministrativa a valere sul POR FSE;
- attività di bench-marking e bench-learning;
- Attuazione della Strategia di comunicazione e azioni di informazione sul POR FESR 2014-2020;
- Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza.

UOD 04. Controlli di I Livello

- emanazione di manuali, procedure e le linee guida per lo svolgimento dei controlli di I livello, ivi compresa la redazione dei modelli di *check list* e della metodologia per il campionamento dei progetti da sottoporre alle verifiche sul posto;
- esecuzione delle verifiche amministrative sulla totalità delle operazioni e delle verifiche in loco definendo un adeguato campione di operazioni da selezionare annualmente;
- esecuzione di Audit di Sistema sulle strutture incaricate dell'attuazione delle operazioni/OI, al fine di verificare la corretta applicazione delle procedure discendenti dal sistema di gestione controllo del POR.
- gestione dei rapporti con l'Autorità di Audit;
- coordinamento attività connesse agli audit finanziari svolti da soggetti esterni all'Amministrazione Regionale;
- predisposizione e aggiornamento della relazione sul Sistema di Gestione e Controllo;

UOD 05 Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato

- realizzazione di iniziative e programmi di internazionalizzazione del sistema regionale (capitale umano, imprese, distretti, ecc..);
- programmazione e gestione di strumenti tesi a supportare il processo di internazionalizzazione delle PMI;
- realizzazione di iniziative e programmi finalizzati all'attrazione di investimenti esteri ed alla promozione di accordi tra Università, Centri di Ricerca, Distretti ed Imprese italiani e stranieri;
- realizzazione di iniziative e programmi di promozione all'estero del sistema regionale;
- promozione dello Sportello Unico Regionale per l'Internazionalizzazione delle Attività Produttive;
- attività di competenza dell'AdG in materia di aiuti di Stato e strumenti di Ingegneria Finanziaria, attuazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e raccordo con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica (DPS), alimentazione del sistema della nuova Banca dati anagrafica delle agevolazioni (BDA) gestita dal MiSe al fine di alimentare il Registro Nazionale degli Aiuti;
- attività di Cooperazione;

- Smart Specialization Strategy.

UOD 06 Programmazione risorse

- pianificazione e programmazione dei programmi FESR e dei programmi complementari e paralleli (PAC, POC, risorse liberate, ecc.);
- coordinamento con l'ufficio della Programmazione Unitaria regionale;
- valutazioni tecniche sugli interventi ammessi/da ammettere a finanziamento;
- coordinamento con l'Ufficio Speciale "Centrale acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione";
- *reporting* strategico. Supporto alle attività per l'elaborazione dei Rapporti Annuali e periodici.

Con Decreto Dirigenziale n. 146 del 12/05/2016 si è provveduto all'assegnazione del personale alle singole Unità Operative, come sopra elencate, in coerenza con le funzioni attribuite alle stesse.

Nell'attuazione del POR FESR, inoltre, l'AdG può coinvolgere per gli ambiti di relativa competenza i seguenti organismi:

- **l'Autorità Ambientale** regionale allo scopo di garantire:
 - l'integrazione della dimensione ambientale e l'orientamento allo sviluppo sostenibile nei processi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di politiche, piani e programmi di sviluppo;
 - la partecipazione alle Rete Nazionale delle AA.AA.;
 - il supporto per la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente;
 - il supporto nell'applicazione delle procedure di VAS e di monitoraggio ambientale;
 - la divulgazione, presso i Beneficiari, delle procedure legate alla Valutazione Ambientale Strategica.
- **il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP)** della Regione di cui alla L. n. 144/1999 che supporta:
 - il Responsabile della Programmazione Unitaria nel coordinamento del Piano Unitario di Valutazione e conduce direttamente una parte delle valutazioni;
 - l'AdG nella definizione e aggiornamento del Piano di Valutazione del POR FESR;
- **l'Autorità per le Politiche di Genere**, che assicura la corretta applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione e di parità di genere e garantisce l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla Decisione 2010/48/EC del Consiglio europeo;
- **l'Ufficio speciale "Centrale acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione"** istituito e regolamentato, nell'ambito dell'Ordinamento regionale, con la Deliberazione di Giunta regionale n. 38/2016 con le seguenti competenze:
 - supporto per la progettazione, gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture degli uffici regionali;
 - supporto per l'applicazione del Diritto dell'Unione europea in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE, in raccordo con le Autorità di gestione dei Programmi operativi regionali;
 - predispone azioni di formazione in materia di appalti pubblici destinate al personale regionale, agli Organismi Intermedi, ed agli enti beneficiari coinvolti nell'attuazione

dei fondi SIE, in accordo con il responsabile regionale del PRA e partecipa alla rete nazionale delle strutture preposte a risorse dedicate all'interpretazione e corretta applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;

- finanziamento della progettazione di infrastrutture realizzate da enti pubblici nel territorio regionale a mezzo di fondi individuati dalla Regione Campania, tra cui il Fondo rotativo per la progettualità Campania 2020.

L'ufficio speciale *Centrale acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione* può essere attivato dalle Direzioni generali regionali preposte all'attuazione del POR secondo le procedure definite dal relativo regolamento di funzionamento, attraverso l'AdG, con le modalità definite nel manuale di attuazione del POR.

- lo **Sportello unico regionale per le attività produttive (SURAP)** istituito con la Legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11. Legge annuale di semplificazione 2015” svolge attività di comunicazione e informazione, rivolta alle imprese, circa le opportunità localizzative esistenti, alle iniziative di carattere promozionale in corso, alle normative applicabili, alle agevolazioni e ai finanziamenti disponibili per le imprese e ad ogni altra informazione utile disponibile a livello regionale, anche nell'ambito dei fondi SIE.

Nel merito dell'attuazione del POR con la deliberazione n. 228 del 18 maggio 2016, avente ad oggetto “**approvazione linee attuative del POR Campania FESR 2014 – 2020**” la Giunta regionale, nel prendere atto della ripartizione della dotazione finanziaria allocata per ciascun Obiettivo Specifico/Risultato atteso del POR, ha individuato:

- i **Dipartimenti** regionali rappresentano i **centri di raccordo tecnico amministrativo** tra le strutture che hanno responsabilità attuative nell'ambito del Programma alle quali sono demandate le proposte delle deliberazioni di programmazione delle operazioni, corredate dei pareri dell'Autorità di Gestione e della Programmazione Unitaria, in coerenza con la dotazione finanziaria dell'Asse/Obiettivo Specifico/Azione di rispettiva competenza. Sul punto occorre evidenziare che qualora in sede di proposta di deliberazione per la programmazione delle risorse del PO si proceda anche all'individuazione di uno o più interventi, i dirigenti proponenti dovranno formalmente indicare di aver proceduto alla verifica di coerenza degli stessi con l'Asse Prioritario e/o Obiettivo Specifico e/o Azione sul quale si intende programmarli nonché con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza. In particolare, con delibera n. 887 del 29/12/2015 la Giunta ha attribuito al Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico, in raccordo con gli organi di indirizzo, la sovrintendenza alla gestione dei fondi strutturali sia nazionali sia comunitari incardinati all'interno del medesimo con specifiche funzioni di coordinamento e vigilanza sugli stessi a garanzia dell'omogeneo funzionamento del sistema e dell'efficacia della spesa.
- le **Direzioni Generali/Dipartimenti**, *ratione materiae*, quali **uffici deputati all'attuazione delle operazioni**, sulla base delle rispettive competenze, così come stabilite dall'Ordinamento regionale. L'associazione tra gli Obiettivi specifici del POR e gli uffici responsabili della relativa attuazione (ROS) è riportata nella tabella che segue.

Obiettivo Specifico/Risultato Atteso	Ufficio responsabile
Asse 1 Ricerca e Innovazione	
1.1 - INCREMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE DELLE IMPRESE	DIP 54 - DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE, DELLA RICERCA, DEL LAVORO, DELLE POLITICHE CULTURALI E DELLE POLITICHE SOCIALI
1.2 - RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E NAZIONALE	

Obiettivo Specifico/Risultato Atteso	Ufficio responsabile
1.3 - PROMOZIONE DI NUOVI MERCATI PER L'INNOVAZIONE	
1.4 - AUMENTO DELL'INCIDENZA DI SPECIALIZZAZIONI INNOVATIVE IN PERIMETRI APPLICATIVI AD ALTA INTENSITÀ DI CONOSCENZA	
1.5 - POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI SVILUPPARE L'ECCELLENZA NELLA R&I	
Asse 2 ICT e Agenda Digitale	
2.1 - RIDUZIONE DEI DIVARI DIGITALI NEI TERRITORI E DIFFUSIONE DI CONNETTIVITÀ IN BANDA ULTRA LARGA ("DIGITAL AGENDA" EUROPEA)	DG 54. 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE
2.2 - DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DI SERVIZI DIGITALI PIENAMENTE INTEROPERABILI	DG 54. 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE DG 54.12 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI, LE POLITICHE CULTURALI, LE PA DG 53.04 DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
2.3 - POTENZIAMENTO DELLA DOMANDA DI ICT DI CITTADINI E IMPRESE IN TERMINI DI UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE, INCLUSIONE DIGITALE E PARTECIPAZIONE IN RETE	DG 54. 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE
Asse 3 Competitività del sistema produttivo	
3.1 - RILANCIO DELLA PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI DEL SISTEMA PRODUTTIVO	DG 51.02 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
3.2 - SVILUPPO OCCUPAZIONALE E PRODUTTIVO IN AREE TERRITORIALI COLPITE DA CRISI DIFFUSA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	DG 51.02 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
3.3 - CONSOLIDAMENTO, MODERNIZZAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI TERRITORIALI	DG 51.02 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DG 54.12 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI, LE POLITICHE CULTURALI, LE PA
3.4 - INCREMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI	DG 51.16 AdG FESR
3.5 - NASCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE	DG 51.02 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
3.6 - MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO AL CREDITO, DEL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE E DELLA GESTIONE DEL RISCHIO IN AGRICOLTURA	DG 51.02 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
3.7 - DIFFUSIONE E RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A CONTENUTO SOCIALE	DG 54.12 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI, LE POLITICHE CULTURALI, LE PA
Asse 4 Energia sostenibile	
4.1 - RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI EDIFICI E NELLE STRUTTURE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI E INTEGRAZIONE DI FONTI RINNOVABILI	DG 53.09 GOVERNO DEL TERRITORIO DG 53.04 DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
4.2 - RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E DELLE EMISSIONI NELLE IMPRESE E INTEGRAZIONE DI FONTI RINNOVABILI	DG 51.02 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Obiettivo Specifico/Risultato Atteso	Ufficio responsabile
4.3 - INCREMENTO DELLA QUOTA DI FABBISOGNO ENERGETICO COPERTO DA GENERAZIONE DISTRIBUITA SVILUPPANDO E REALIZZANDO SISTEMI DI DISTRIBUZIONE INTELLIGENTI	
4.6 - AUMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE	DG 53.07 DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA' UOGP
Asse 5 Prevenzione rischi naturali e antropici	
5.1 - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA	DG 53.08 -DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE UOGP
5.3 - RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI E IL RISCHIO SISMICO	DG 53.08 -DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
Asse 6 Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale	
6.1 - OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI SECONDO LA GERARCHIA COMUNITARIA	DG 52. 05 - DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE E L'ECOSISTEMA
6.2 - RESTITUZIONE ALL'USO PRODUTTIVO DI AREE INQUINATE	
6.3 - MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER USI CIVILI E RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE DI ACQUEDOTTO	DG 52. 05 - DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE E L'ECOSISTEMA UOGP
6.4 - MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI	DG 52. 05 - DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE E L'ECOSISTEMA
6.5 - CONTRIBUIRE AD ARRESTARE LA PERDITA DI BIODIVERSITÀ TERRESTRE, ANCHE LEGATA AL PAESAGGIO RURALE E MANTENENDO E RIPRISTINANDO I SERVIZI ECOSISTEMICI	
6.6 - MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEGLI STANDARD DI OFFERTA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO NELLE AREE DI ATTRAZIONE NATURALE	
6.7 - MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEGLI STANDARD DI OFFERTA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NELLE AREE DI ATTRAZIONE	DG 54.12 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI, LE POLITICHE CULTURALI, LE PARI OPPORTUNITA' E IL TEMPO LIBERO UOGP
6.8 - RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE	DG 51.01 PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA ED IL TURISMO
Asse 7 Trasporti	
7.2 - MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PORTUALE E INTERPORTUALE	DG 53.07 DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA' UOGP
7.3 - MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' REGIONALE, INTEGRAZIONE MODALE E MIGLIORAMENTO DEI COLLEGAMENTI MULTIMODALI	DG 53.07 DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'
7.4 - RAFFORZAMENTO DELLE CONNESSIONI DEI NODI SECONDARI E TERZIARI ALLA RETE TEN-T	UOGP

Obiettivo Specifico/Risultato Atteso	Ufficio responsabile
Asse 8 Inclusione sociale	
9.3 - AUMENTO/ CONSOLIDAMENTO/ QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE DI CURA SOCIO-EDUCATIVI RIVOLTI AI BAMBINI E DEI SERVIZI DI CURA RIVOLTI A PERSONE CON LIMITAZIONI DELL'AUTONOMIA E POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE E DELL'OFFERTA DI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI TERRITORIALI	DG 53.04 DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE DG 54.12 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI, LE POLITICHE CULTURALI, LE PARI OPPORTUNITA' E IL TEMPO LIBERO
9.4 - RIDUZIONE DEL NUMERO DI FAMIGLIE CON PARTICOLARI FRAGILITÀ SOCIALI ED ECONOMICHE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ABITATIVO NTI IN COERENZA CON LA STRATEGIA NAZIONALE DI INCLUSIONE	DG 53.09 GOVERNO DEL TERRITORIO
9.6 - AUMENTO DELLA LEGALITÀ NELLE AREE AD ALTA ESCLUSIONE SOCIALE E MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO URBANO NELLE AREE A BASSO TASSO DI LEGALITÀ	UFFICIO SPECIALE PER IL FEDERALISMO
Asse 9 Infrastrutture per il sistema regionale dell'istruzione	
10.5 - INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI COMPETENZE, DI PARTECIPAZIONE E DI SUCCESSO FORMATIVO NELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E/O EQUIVALENTE	DG 54. 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE
10.7 - AUMENTO DELLA PROPENSIONE DEI GIOVANI A PERMANERE NEI CONTESTI FORMATIVI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA FRUIBILITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI	DG 54.11 DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI
10.8 - DIFFUSIONE DELLA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA NEL MONDO DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE E ADOZIONE DI APPROCCI DIDATTICI INNOVATIVI	
Asse 10 Sviluppo Urbano Sostenibile	
3.5 - NASCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE	UFFICIO SPECIALE PER IL FEDERALISMO e DG 53.09 GOVERNO DEL TERRITORIO
3.7 - DIFFUSIONE E RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A CONTENUTO SOCIALE	
4.1 - RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI EDIFICI E NELLE STRUTTURE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI E INTEGRAZIONE DI FONTI RINNOVABILI	DG 53.09 GOVERNO DEL TERRITORIO
6.7 - MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEGLI STANDARD DI OFFERTA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NELLE AREE DI ATTRAZIONE	UFFICIO SPECIALE PER IL FEDERALISMO e DG 53.09 GOVERNO DEL TERRITORIO
6.8 - RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE	

Obiettivo Specifico/Risultato Atteso	Ufficio responsabile
9.3 - AUMENTO/ CONSOLIDAMENTO/ QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE DI CURA SOCIO-EDUCATIVI RIVOLTI AI BAMBINI E DEI SERVIZI DI CURA RIVOLTI A PERSONE CON LIMITAZIONI DELL'AUTONOMIA E POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE E DELL'OFFERTA DI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI TERRITORIALI	
9.6 - AUMENTO DELLA LEGALITÀ' NELLE AREE AD ALTA ESCLUSIONE SOCIALE E MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO URBANO NELLE AREE A BASSO TASSO DI LEGALITÀ	
Assistenza Tecnica	
AT - Assicurare l'efficienza nella gestione, nel monitoraggio e nella sorveglianza del POR FESR Campania 2014-2020	DG 51.16 AdG FESR

Con Decreto del Presidente della Giunta sono designati i dirigenti pro-tempore delle Direzioni Generali nonché i dirigenti pro tempore delle strutture di staff di cui al Regolamento n. 12/2011 e s.m.i. cui è affidata la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dalle singole azioni/obiettivi specifici del Programma.

I ROS, con propri decreti dirigenziali, nominano i Team di Obiettivo Specifico, composti da un numero adeguato di unità assegnate ai singoli ambiti di attività.

Si riporta, di seguito, un dettaglio delle attività dei ROS suddivisi per ambito di competenza.

AMBITI DI COMPETENZA	ATTIVITÀ
Programmazione/ attuazione delle operazioni	- Istruzione delle proposte di Delibera per la programmazione finanziaria degli Obiettivi Specifici e delle azioni e trasmissione al Capo Dipartimento; - richiesta al Responsabile della Programmazione Unitaria del parere di coerenza con il programma di governo regionale delle proposte di deliberazione al fine di conseguire maggiore efficacia nell'impiego delle risorse in un'ottica di programmazione unitaria; - richiesta all'AdG del parere di coerenza con i Programmi operativi di riferimento delle proposte di deliberazione di cui al primo punto elenco; - emanazione degli Avvisi per la selezione delle operazioni con la possibilità di richiedere un parere all'AdG; - nel caso di interventi a titolarità regionale, valutazione della fattibilità tecnica, economica e amministrativa degli interventi e relativa progettazione ai fini della relativa ammissione a finanziamento, assumendo, tutti i pertinenti obblighi del Beneficiario con la possibilità di attivare le professionalità <i>dell'Ufficio speciale Centrale acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione</i> per il tramite dell'AdG; - adozione del Decreto di ammissione a finanziamento, dopo aver ultimato con esito positivo le verifiche preliminari; - individuazione di un responsabile del procedimento per ciascuna operazione/procedura (avvisi per la selezione di operazioni) ed i termini per la conclusione delle principali fasi della stessa; - trasmissione all'AdG ed al Capo Dipartimento di tutte le informazioni necessarie alla: - elaborazione delle relazioni di attuazione annuali e finali e di tutta la reportistica prevista dalla normativa comunitaria di riferimento; - predisposizione della documentazione relativa agli argomenti di discussione del Comitato di Sorveglianza; - valutazione del Programma Operativo in coerenza con il Piano di Valutazione; - partecipazione alle riunioni del Comitato di Sorveglianza;

AMBITI DI COMPETENZA	ATTIVITÀ
	• gestione, classificazione e conservazione del fascicolo di progetto contenente la documentazione relativa agli atti amministrativi e contabili di ciascuna operazione cofinanziata; • disposizione, in caso di frodi o irregolarità, della revoca parziale o totale del finanziamento e recupero delle risorse indebitamente erogate.
Verifiche ordinarie di gestione e attuazione degli interventi	Le verifiche ordinarie rientranti nell'attività di gestione e attuazione degli interventi riguardano, dal punto di vista temporale, l'intero "ciclo di vita" di un'operazione. In particolare, in <i>fase di avvio</i>, le verifiche di competenza del ROS riguardano, in linea generale, i seguenti aspetti: • la coerenza delle operazioni selezionate con il FESR, con l'obiettivo specifico e i contenuti del POR Campania FESR 2014 - 2020; • il rispetto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza, della correttezza e della coerenza con la normativa di riferimento; • la verifica che le operazioni selezionate non siano portate a termine o completamente attuate prima che il beneficiario abbia presentato la domanda di finanziamento ai sensi dell'art. 65, comma 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013; • la legittimità e la coerenza della procedura adottata per la selezione del Beneficiario/operazione al fine di accertare: ○ il rispetto della normativa in materia di informazione, pubblicità e trasparenza, nel caso di Avvisi pubblici; ○ la sussistenza di una procedura idonea per l'acquisizione e il protocollo delle istanze, nel caso di Avvisi pubblici; ○ il corretto svolgimento delle attività connesse alle valutazioni svolte per la selezione del Beneficiario/operazione, ivi compresa la verifica della compatibilità ed idoneità delle caratteristiche dell'operazione, nel caso di adozione di altra procedura di selezione; ○ la conformità con le norme sugli Aiuti di Stato, con le norme ambientali e quelle sulle pari opportunità e la non discriminazione; ○ per gli strumenti finanziari la presenza della valutazione ex ante di cui all'art. 37, comma 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013; • la correttezza formale delle domande di finanziamento (in caso di erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli Beneficiari); • per i progetti che generano entrate nette dopo il loro completamento, la corretta applicazione dell'art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013, mentre per quelle che generano entrate nette nel corso della relativa attuazione l'applicazione dell'art. 65, comma 8 del medesimo regolamento; • la corretta applicazione del Diritto dell'Unione in materia di Aiuti di Stato anche attraverso la compilazione, per i progetti infrastrutturali, delle griglie analitiche di valutazione, allegate alla Nota ARES Ref. Ares (2012)1108005 - 24/09/2012 e s.m.i.. In <i>fase di realizzazione</i>, le verifiche hanno ad oggetto la domanda di rimborso del Beneficiario e/o ditta esecutrice/fornitrice e le rendicontazioni di spesa che la accompagnano e in particolare riguardano: • la correttezza formale delle domande di rimborso; • il rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici e pubblicità; • il rispetto del crono programma dell'operazione e, in particolare, del termine per l'avvio dell'operazione; • l'istruttoria svolta al fine di giustificare la scelta di affidare eventualmente ad una Società <i>in house</i> la prestazione di servizi specialistici; • la sussistenza, la conformità e la regolarità del contratto/convenzione o altro documento negoziale e/o di pianificazione delle attività rispetto all'avanzamento delle attività e la relativa tempistica. Tale verifica può essere svolta sulla base di documenti descrittivi delle attività svolte, quali stati avanzamento lavori o di relazioni delle attività svolte; • la regolarità della spesa sui documenti giustificativi presentati, ovvero l'ammissibilità delle spese mediante verifica dei seguenti principali aspetti: ○ la completezza e la coerenza della documentazione giustificativa di spesa (comprendente almeno fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente), ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, al POR

AMBITI DI COMPETENZA	ATTIVITÀ
	FESR, al Bando di selezione/Bando di gara, al contratto/convenzione e a eventuali varianti; ○ la conformità della documentazione giustificativa di spesa alla normativa civilistica e fiscale; ○ l'ammissibilità della spesa in quanto riferibile alle tipologie di spesa consentite congiuntamente dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, dal Bando di selezione/di gara, dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti; ○ l'eleggibilità della spesa, in quanto sostenuta nel periodo consentito dal Programma; ○ la riferibilità della spesa al Beneficiario e/o alla ditta esecutrice/fornitrice e all'operazione selezionata; ○ il rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento (ad esempio dal regime di Aiuti cui l'operazione si riferisce), dal contratto/convenzione e da eventuali varianti; tale verifica deve essere riferita anche alle singole voci di spesa incluse nella rendicontazione sottoposta a controllo; • il rispetto delle disposizioni previste per le modalità di erogazione del finanziamento; • in relazione agli strumenti finanziari il rispetto di quanto previsto dagli artt. da 38 a 41 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dai relativi regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea e la trasmissione all'AdG dei dati per la redazione della relazione sull'attuazione degli SF a norma dell'art 46 del citato regolamento; • in relazione ai contratti, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, la normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione del "Piano finanziario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (Determinazioni Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori in applicazione della L. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.). In <u>fase di conclusione</u>, le verifiche devono essere effettuate con riferimento ai seguenti aspetti: • l'avvenuta presentazione del rendiconto finale da parte del Beneficiario/OI; • la verifica della documentazione giustificativa di spesa residuale presentata secondo le modalità riportate precedentemente nella "fase di realizzazione"; • l'avvenuta presentazione della domanda di saldo da parte del Beneficiario; • la determinazione dell'importo effettivamente riconosciuto e del relativo saldo; • per gli strumenti finanziari, il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. da 42 a 45 del Reg. (UE) n. 1303/2013 a conclusione del Programma Operativo; • la verifica della "stabilità delle operazioni" di cui all'art. 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013. Inoltre, al fine di individuare tempestivamente eventuali irregolarità o errori, il ROS può effettuare delle verifiche in loco, con lo scopo di: ○ completare le verifiche eseguite a livello amministrativo; ○ comunicare al beneficiario di riferimento le dovute correzioni da apportare possibilmente mentre l'operazione è ancora in corso d'opera. Sul punto giova sottolineare che, qualora a seguito dei controlli svolti dalla struttura competente per i controlli di I livello, emergessero irregolarità/criticità sui progetti di propria competenza, il ROS dovrà procedere al contraddittorio provvedendo in alternativa: • ad un riscontro alle irregolarità/criticità sollevate sulla base della documentazione di cui è in possesso; • ad acquisire dal Beneficiario dell'operazione eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa utile a superare le criticità riscontrate. In ogni fase del "ciclo di vita" di un'operazione, è necessario che il ROS formalizzi l'esito delle proprie verifiche di competenza di cui al paragrafo precedente attraverso l'utilizzo dei seguenti strumenti: • la pista di controllo in cui sono indicati, per singola operazione, i flussi di attività da effettuare e relativa documentazione, i soggetti coinvolti, le risorse da utilizzare ed i risultati da produrre nonché gli importi certificati con evidenza dei relativi documenti giustificativi che attestano l'effettivo sostenimento della spesa. Per maggiori dettagli, si rimanda ai modelli di piste di controllo allegati al manuale di attuazione del POR; • la check-list di fascicolo di progetto. I singoli ROS, responsabili della gestione e archiviazione della documentazione con le modalità prevista dal manuale di

AMBITI DI COMPETENZA	ATTIVITÀ
	attuazione, devono assicurare regole uniformi di archiviazione ai fini della rintracciabilità dei documenti. A tale fine i ROS svolgono i seguenti compiti: ○ alimentazione, consistente nell'archiviazione degli atti/documenti in ingresso e in uscita; ○ aggiornamento, consistente nell'integrazione e/o aggiunta di elementi (ad esempio: creazione di nuovi dossier o eventuali modifiche); ○ la conservazione e trasmissione di documenti integri e di provenienza certa e identificata; ○ un rapido ed efficiente reperimento della documentazione; ○ garantiscono la conservazione dei documenti a norma dell'art. 140 del Reg (UE) n.1303/2013.
Gestione finanziaria	• l'istituzione dei capitoli di spesa per l'avvio delle operazioni e la contestuale acquisizione delle relative risorse, all'atto della proposta di deliberazione di programmazione delle operazioni a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020; • adozione dei Decreti dirigenziali di proposta impegno, liquidazione e disimpegno di spesa con le modalità descritte nel manuale di attuazione del POR; • gestione delle fasi del procedimento di acquisizione di risorse conseguenti al recupero di contributi erogati, fino all'introito delle somme e gli obblighi di comunicazione all'AdC. Sono invece oggetto di proposta congiunta ROS/AdG le Delibere di Giunta mediante le quali si acquisiscono al Bilancio regionale le somme recuperate; • trasmissione alla Ragioneria regionale e all'AdG di un'apposita comunicazione in ordine alla consistenza dei residui passivi, nonché in ordine alla consistenza dei residui attivi conseguenti ad atti di revoca o di rinuncia; • predisposizione ed invio all'AdC della Dichiarazione di spesa attestante la legittimità e la regolarità amministrativa e contabile delle procedure e delle spese effettuate nel rispetto di quanto previsto dal Manuale predisposto dall'AdC; • predisposizione ed invio all'AdG e all'AdC delle comunicazione relativa alle irregolarità riscontrate ovvero della dichiarazione di assenza di irregolarità secondo quanto stabilito dal Manuale predisposto dall'AdC.
Monitoraggio	In applicazione a quanto previsto dal Manuale Operativo del sistema di monitoraggio 2014 – 2020, fornisce all'Unità operativa per il Monitoraggio: • i dati fisici e contabili relativi a ciascuna operazione attuata nell'ambito del Programma Operativo; • i dati relativi all'attuazione delle singole operazioni necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit, la valutazione; • le informazioni necessarie alla rilevazione degli indicatori di risultato, di realizzazione e di output; • nei casi in cui il Beneficiario di un'operazione non riesca ad implementare in modo adeguato la sezione di propria competenza del sistema di monitoraggio, il ROO provvede ad integrare tali informazioni con l'ausilio del referente del monitoraggio del proprio Team di Obiettivo Operativo.
Azioni di informazione, comunicazione e pubblicità	Provvede, per la parte di propria competenza ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e comunicazione del POR e ne verifica il rispetto da parte dei beneficiari.

Verifiche di Gestione (ex art. 125, paragrafo 4, comma 1 lett a) Reg. (UE) 1303/2013 - Organizzazione

Le verifiche di gestione ai sensi del paragrafo 4, primo comma, lettera a) dell'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 comprendono le seguenti procedure:

- a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;
- b) verifiche sul posto delle operazioni.

La responsabilità generale delle suddette verifiche (controlli di I livello) ricade nella Unità Operativa Dirigenziale Controlli di I Livello istituita presso la *Direzione generale Autorità di Gestione FESR*. Tale struttura svolge le proprie funzioni attraverso:

- l’emanazione di manuali, procedure e le linee guida per lo svolgimento delle verifiche, ivi compresa la redazione dei modelli di check list;
- sulla base di un’analisi dei rischi delle operazioni, la redazione della metodologia per il campionamento dei progetti da sottoporre alle verifiche sul posto;
- lo svolgimento delle verifiche in loco delle operazioni compionate;
- lo svolgimento di Audit di Sistema per verificare, da parte delle strutture responsabili delle verifiche amministrative (di cui al paragrafo successivo), la corretta applicazione di sistema di gestione controllo del POR e la separazione delle funzioni di controllo e gestione;

La composizione dell’Unità Operativa Dirigenziale Controlli di I Livello prevede:

Ruoli	Descrizione sintetica principali attività
Responsabile dei controlli di I livello	Con qualifica dirigenziale, con esperienza pregressa nello svolgimento delle verifiche su operazioni cofinanziate con i fondi SIE, coordina e supervisiona le attività di controllo di I livello. In quanto responsabile, è il referente dell’AdG, dell’Autorità di Certificazione (AdC), dell’Autorità di Audit (AdA) e di ulteriori organismi nazionali e comunitari di controllo. Individua i rischi e definisce controlli adeguati al fine di mitigarli.
Quality Reviewer	Con esperienza pregressa nelle verifiche sui fondi SIE, ha la funzione di garante nei confronti del Responsabile dei controlli I livello, del rispetto della normativa di riferimento e della tempistica stabilita per lo svolgimento delle attività di controllo. Rappresenta l’interfaccia naturale tra il Responsabile dei Controlli di I livello ed i team di controllo e può essergli assegnata anche la competenza dei controlli su una o più Aree di intervento, in relazione alla pianificazione delle verifiche. Svolge, inoltre, le funzioni di vicario del Responsabile dei Controlli di I livello nei casi previsti dalla normativa di riferimento al fine di assicurare la necessaria continuità amministrativa delle attività di controllo di I livello e una adeguata separazione delle funzioni di gestione e controllo.

Ruoli	Descrizione sintetica principali attività
Team di controllo	Team di controllo organizzati in gruppi <i>ratione materiae</i> rispondenti ai diversi Obiettivi Tematici in relazione ai quali è strutturato il PO Campania FESR 2014/20. I componenti dei citati team svolgono operativamente le attività di verifica presso le Direzioni Generali pur dipendendo dall'Unità Operativa Dirigenziale Controlli di I Livello. Svolgono le verifiche sulla base delle direttive ricevute e nel piano rispetto dei manuali di attuazione e di controllo. Essi costituiscono strutture “flessibili”, in quanto nel corso della programmazione possono assumere composizione diversa da quella originaria, in funzione di particolari esigenze o scadenze. La scelta di “tematizzare” i Team di controllo risponde all'esigenza velocizzare le verifiche garantendo che il controllo venga svolto da personale con competenze attinenti agli ambiti degli interventi. Nel caso di cui all'Art. 125 comma 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ovvero qualora la Direzione Generale Autorità di Gestione FESR attui interventi in via diretta, il controllo di I livello sulle operazioni sarà svolto da personale incardinato nel Dipartimento per la Programmazione e lo Sviluppo Economico funzionalmente indipendente dalla Direzione Generale Autorità di Gestione FESR. Sarà garantita l'assenza di cause di incompatibilità nella composizione dei Team di controllo.

Qualora la Direzione Generale *Autorità di Gestione FESR* sia anche un Beneficiario nell'ambito del Programma Operativo, le verifiche di gestione (art. 125 (4)(a) del Reg. (UE) n.1303/2013) sono svolte da una struttura funzionalmente separata di modo da assicurare un'adeguata separazione delle funzioni. In particolare si prevede che le verifiche siano svolte dall'Unità dei Controlli di I Livello competente allo svolgimento delle verifiche sulle operazioni finanziate nell'ambito del POR Campania FSE 2014 – 2020. Tale struttura è incardinata all'interno del Dipartimento per la Programmazione e lo Sviluppo Economico in posizione di indipendenza funzionale rispetto alla Direzione nella quale è incardinata l'AdG FESR.

2.2.2. Quadro per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario, e, in particolare, in caso di modifiche significative del sistema di gestione e di controllo.

La strategia di gestione dei rischi, da parte dell'AdG, si fonda su due fasi fondamentali:

1. autovalutazione dei rischi di frode,
2. individuazione e implementazione di misure antifrode efficaci e proporzionate.

La prima fase è di fondamentale importanza, in quanto, soprattutto se strutturata in maniera efficace ed efficiente, riduce fortemente e concretamente il rischio frode. L'AdG implementa per l'attuazione di questa fase del complesso processo di lotta alla frode una serie di strumenti finalizzati a: **(a)** quantificare il rischio che un determinato tipo di frode possa essere commesso, valutandone impatto e probabilità; **(b)** valutare l'efficacia dei controlli esistenti volti a ridurre al minimo il rischio; **(c)** valutare il rischio di cui al precedente punto (b), dopo aver preso in considerazione le ripercussioni dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di

controlli attuali; **(d)** valutare l'impatto dei controlli per l'attenuazione del rischio; **(e)** individuare e definire un livello di rischio tollerabile dopo la messa in atto e l'esecuzione di tutti i controlli.

La fase di autovalutazione, realizzata dall'AdG anche mediante la costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc composto dai diversi soggetti coinvolti a diverso titolo alla gestione e attuazione del Programma e sottoposta ad una verifica annuale, richiede l'esame di 3 sottoprocessi sottesi alla realizzazione del Programma stesso, ovvero: **(a)** selezione dei richiedenti; **(b)** attuazione e verifica delle operazioni da parte dei beneficiari, ponendo l'accento su appalti pubblici e costo del lavoro; **(c)** certificazione dei costi e pagamenti.

La seconda fase, avente la finalità di gestire il rischio frode e l'eventuale verificarsi dell'evento, che nonostante la realizzazione della prima fase non sono stati completamente ridotti a zero, passa, innanzitutto, per una valutazione della situazione concreta e attuale rispetto alla mitigazione del rischio frode. In particolare, l'AdG procederà all'esame dei seguenti settori: legislazione, organizzazione, gestione e attori, procedure, mezzi e risorse, cooperazione e collaborazione a livello nazionale tra le Autorità competenti e cooperazione a livello di Unione europea. Pertanto, l'AdG, attraverso l'esame del contesto giuridico, istituzionale, economico-sociale e politico, individua le aree di miglioramento idonee alla mitigazione del rischio frode.

Questa seconda fase passa attraverso il susseguirsi dei seguenti elementi:

- A. prevenzione,
- B. individuazione,
- C. indagini e azione giudiziaria,
- D. riparazione.

I primi tre elementi sono di competenza dell'AdG; mentre il quarto spetta agli Organi competenti degli Stati membri.

La **prevenzione**, che rappresenta una fase cruciale nella lotta antifrode, in quanto prevenire è più facile in termini di costi e di risorse rispetto all'attività riparatoria. In questa ottica, il rischio di frode deve essere contrastato anche attraverso l'implementazione integrata e coordinata di un sistema di controllo interno, di un'assegnazione chiara e precisa delle assegnazioni delle responsabilità e della diffusione di una cultura etica. L'esame delle misure preventive, affinché siano efficaci è necessario che tengano in debita considerazione una serie di elementi: **(a)** una legislazione strutturata a prova di frode; **(b)** una politica di trasparenza sostenuta da un'ampia comunicazione; **(c)** un efficace ed efficiente sistema di controllo interno; **(d)** cultura etica tra i dipendenti coinvolti nella tutela degli interessi finanziari dell'UE; **(e)** un sistema di gestione delle risorse umane coinvolte nell'attuazione del Programma, che attraverso l'avvicendamento del personale e la mobilità, riduca al minimo il conflitto d'interesse; **(f)** una gestione strutturata del rischio frode supportata da un'adeguata formazione rivolta ai soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma e una strutturata cooperazione tra gli organismi a livello nazionale e tra questi e l'Unione europea.

L'**individuazione**, che rappresenta uno sforzo di significativa importanza per l'AdG, chiamata a garantire la sana gestione finanziaria del Programma, deve prevedere azioni idonee ad intervenire sul contesto per: **(a)** elaborare un inventario esaustivo dei sistemi di controllo interno ed esterno esistenti; **(b)** verificare l'esistenza di una procedura di gestione di denuncia degli illeciti e di valutazione della sua efficacia; **(c)** monitorare che il sistema di controllo sia idoneo a trasmettere le informazioni attraverso canali adeguati ed efficaci dopo l'individuazione dei casi di sospetta frode; **(d)** individuare ed implementare un idoneo sistema di segnalazione di irregolarità e frodi a livello nazionale e di Unione europea, istruendo il personale rispetto a tale sistema; **(e)** garantire la qualità delle relazioni e delle comunicazioni rispetto alla segnalazione delle frodi. L'efficacia delle misure di individuazione dipende dalla sussistenza di una serie di elementi, quali: **(a)** l'esistenza di procedure chiare per la gestione e la trasmissione delle informazioni relative alla frode; **(b)** l'implementazione di un

sistema chiaro ed efficace di denuncia degli illeciti; **(c)** la strutturazione di strumenti efficaci di individuazione degli illeciti ben conosciuti dagli utilizzatori.

Nella fase di **indagini e azione giudiziaria**, l'AdG è impegnata, accertata la frode, nelle attività di informazione alle Autorità competenti in materia di indagini e sanzioni dello Stato membro, affinché queste possano procedere se opportuno all'apertura dell'indagine e contestualmente, insieme all'AdC, al recupero degli importi versati indebitamente ai beneficiari. L'esame delle misure e delle tecniche di indagini e azione giudiziaria deve comportare la valutazione delle norme giuridiche, organizzative e procedurali connesse, nonché la fluidità e la qualità dello scambio di informazioni tra le Autorità competenti interessate. Pertanto l'efficacia di tali azioni dipende direttamente dalla sussistenza di norme chiare ed efficaci rispetto allo scambio di informazioni tra le Autorità amministrative e giudiziarie competenti e da una solida collaborazione, anche attraverso l'implementazione di strumenti ad hoc, tra le Autorità competenti.

Infine, la fase di **riparazione** richiede agli Organi competenti degli Stati membri di impegnarsi a garantire le condanne in case di frodi. Le misure riparatorie dipendono dalla validità delle strutture amministrative di riferimento che dipendono da un sistema di sanzioni amministrative e/o giudiziarie efficaci, deterrenti e proporzionate, da una chiara designazione delle autorità responsabili per garantire che le sanzioni siano attuate correttamente e che gli obblighi sanciti siano rispettati, ed infine da un sistema efficace ed efficiente di recupero dei fondi.

2.2.3. Descrizione delle procedure di cui il personale dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi dovrebbe avere comunicazione per iscritto; data e riferimenti.

Tutte le procedure che sono descritte nei paragrafi seguenti saranno opportunamente comunicate per iscritto al personale dell'Autorità di Gestione e delle strutture responsabili dell'attuazione delle operazioni, al personale degli Organismi Intermedi e dei beneficiari attraverso la pubblicazione e diffusione di manuali, linee guida, ecc. Saranno, inoltre, previsti degli eventi divulgativi e formativi sui nuovi strumenti attuativi e sulle procedure previste per la gestione del POR FESR 2014 – 2020 in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento della capacità amministrativa previsti nel PRA della Regione.

2.2.3.1. Procedure per assistere il comitato di sorveglianza nei suoi lavori.

L'art. 47 del Reg (UE) 1303/2013 e il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione stabiliscono che entro tre mesi dalla data di notifica della decisione della Commissione di adozione di un programma, deve essere istituito un Comitato di Sorveglianza (di seguito anche CdS) per sorvegliare sull'attuazione del programma.

Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi e in particolare:

- esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione;
- è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione;
- può formulare osservazioni all'AdG in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e in seguito, controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.

Il Comitato di Sorveglianza è stato istituito con Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 39 del 02/02/2016, esso è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o, in caso di assenza o impedimenti, da un suo delegato. E' composto da rappresentanti della Regione, dello Stato e da un rappresentante della Commissione Europea, che vi partecipa a titolo consultivo.

La composizione del Comitato di Sorveglianza può essere modificata su proposta del Comitato medesimo o dell'Autorità di Gestione. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, il Valutatore indipendente, esperti di specifiche materie e rappresentanti di altre Amministrazioni, i beneficiari dei Grandi Progetti e gli Organismi Intermedi, laddove designati.

I membri del Comitato ricevono la convocazione e la bozza dell'ordine del giorno, salvo eccezioni motivate, almeno due settimane prima della riunione. L'ordine del giorno definitivo, i documenti per i quali è richiesto l'esame, l'approvazione, la valutazione da parte del Comitato ovvero ogni altro documento di lavoro viene trasmessa per posta elettronica o resa disponibile tramite siti web dedicati almeno due settimane prima della riunione. Analogamente I membri che intendono sottoporre al Comitato eventuali documenti li trasmettono alla Segreteria Tecnica del comitato almeno 10 giorni prima.

Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di un'apposita Segreteria Tecnica incardinata presso l'unità Assistenza Tecnica e Comunicazione della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. È compito della Segreteria Tecnica organizzare le riunioni del Comitato, predisporre e diffondere la documentazione attinente i punti all'ordine del giorno, predisporre la sintesi delle deliberazioni assunte nonché i verbali delle riunioni del Comitato, gestire le procedure di consultazione scritta. La Segreteria Tecnica del Comitato, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, si avvale di personale designato dall'Autorità di Gestione del POR FESR 2014 – 2020 ed i relativi oneri di funzionamento, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse dell'asse Assistenza Tecnica del POR Campania FESR 2014-2020, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 1303/2013 in materia di ammissibilità della spesa.

La sintesi delle decisioni del Comitato di Sorveglianza, nonché i principali documenti e le pubblicazioni sono pubblicate nella sezione del sito istituzionale della Regione dedicata al POR FESR 2014 – 2020.

E', altresì, prevista, nell'ambito delle procedure per assistere il Comitato di Sorveglianza, una apposita linea di Assistenza Tecnica che prevede:

- la predisposizione di documentazione tecnica specifica da presentare durante i Comitati di Sorveglianza nonché per negoziati/incontri con Istituzioni Nazionali e Comunitarie interessate;
- l'organizzazione operativa dei Comitati di Sorveglianza nonché degli incontri con le Istituzioni Nazionali e Comunitarie interessate (convocazione, organizzazione del materiale, ecc.);
- le attività di segreteria tecnica (appunti interni, note di comunicazione/trasmissione documenti, ecc.).

2.2.3.2. Procedure per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione in formato elettronico dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi, ove opportuno, i dati sui singoli partecipanti e, se necessario, ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori.

Per la parte relativa alla raccolta, registrazione e conservazione in formato elettronico dei dati relativi a ciascuna operazione Confronta paragrafo 4.1.1.

2.2.3.3. Procedure di vigilanza delle funzioni formalmente delegate dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 123, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Allo stato attuale, la Regione Campania non ha delegato funzioni a norma dell'articolo 123, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Qualora si verificchi deleghe di funzioni, ai sensi dell'art. 123 paragrafi 6 e 7, lo Stato membro può delegare agli organismi intermedi lo svolgimento di determinati compiti dell'Autorità di Gestione o di Certificazione, mediante accordi scritti che regolamentano i rapporti tra gli stessi. Con particolare riferimento alla strategia di contrasto alle frodi, come specificato al precedente paragrafo 2.1.4 e 2.2.2, l'AdG si preoccupa di regolamentare lo svolgimento delle attività connesse all'individuazione e implementazione di strategia di contrasto alle irregolarità, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento; mantenendo la stessa il potere di vigilanza.

2.2.3.4. Procedure di valutazione, selezione e approvazione delle operazioni che ne garantiscano anche la conformità, per tutto il periodo di attuazione, alle norme applicabili (articolo 125, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013), ivi compresi istruzioni e orientamenti che garantiscano il contributo delle operazioni, conformemente all'articolo 125, paragrafo 3, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati specifici delle pertinenti priorità, e procedure volte a garantire la non selezione di operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima della presentazione della domanda di finanziamento da parte del beneficiario (comprese le procedure utilizzate dagli organismi intermedi nel caso in cui la valutazione, la selezione e l'approvazione delle operazioni siano state delegate).

L'articolo 110 (par. 2, lett. a) del Regolamento (UE) 1303/2013 attribuisce al Comitato di sorveglianza il compito di esaminare ed approvare la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni da finanziare nell'ambito del Programma Operativo.

Lo stesso regolamento, all'articolo 125 (par. 3, lett. a), stabilisce che l'Autorità di gestione, responsabile della gestione del Programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria (art. 125, par. 1), elabori e, previa approvazione, applichi procedure e criteri di selezione adeguati che:

- i) garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;
- ii) siano non discriminatori e trasparenti;
- iii) tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 (Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione) e 8 (Sviluppo sostenibile) del Regolamento 1303/2013.

In attuazione del predetto disposto normativo l'Autorità di Gestione ha elaborato ed il Comitato di Sorveglianza ha approvato la metodologia ed i criteri generali individuati per garantire che le operazioni

finanziate a valere sul Programma Operativo FESR 2014-2020 della Regione Campania approvato con Decisione C(2015) 8578 del 1.12.2015, siano selezionate in funzione del grado di capacità delle stesse di perseguire i risultati attesi del Programma stesso.

Nell'individuazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati presi in considerazione i principi legati alle politiche trasversali dell'Unione Europea, ai sensi degli art. 7 "Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione" e dell'art. 8 "Sviluppo sostenibile" del Regolamento 1303/2013 e sono stati applicati alle azioni del Programma, declinati in coerenza con i diversi contenuti delle stesse.

Si tratta in particolare dei seguenti principi:

- **principio di non discriminazione:** volto a garantire la parità di trattamento tra uomini e donne. Il principio è declinato attraverso una premialità garantita in tutti i progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;
- **principio dello sviluppo sostenibile:** il principio è declinato a seconda della tipologia di azione prevista in termini di rilevanza dell'intervento e di capacità di minimizzazione dei costi ambientali.

Ai predetti principi trasversali si è affiancato, inoltre, l'obiettivo della **creazione di occupazione**, quale priorità trasversale dal PO FESR Campania 2014/2020, questi tre principi verranno declinati diversamente a livello di azione in quanto potranno essere considerati, a seconda dei casi, un prerequisito o un criterio di priorità.

L'impostazione metodologica dei criteri di selezione individua nell'**ammissibilità** e nella **valutazione** i due momenti procedurali fondamentali che caratterizzano il processo di selezione delle operazioni. Detto processo è caratterizzato, pertanto, dall'individuazione di un set di criteri differenziati, per quanto concerne l'ammissibilità, in criteri di ammissibilità formale e sostanziale, e per quanto concerne la valutazione, in criteri di valutazione qualitativi come l'efficacia dell'intervento e sostenibilità, la sostenibilità economica-finanziaria. Da ultimo, figurano i criteri di priorità.

La procedura di selezione dei progetti è, dunque, articolata nelle seguenti fasi:

- verifica dell'ammissibilità delle istanze;
- istruttoria e valutazione dei progetti che hanno superato la prima fase, ai fini della elaborazione delle graduatorie.

I criteri di selezione delle operazioni del PO FESR Campania 2014-2020 articolati in "criteri di ammissibilità", "criteri di valutazione" e "criteri di priorità" sono individuati a livello di ciascuna Azione del Programma Operativo, in considerazione dei principi guida esplicitati nel POR per ciascuna priorità di investimento.

Nello specifico i **criteri di ammissibilità** delle operazioni si articolano in:

- **criteri di ammissibilità formale** ovvero quei requisiti di eleggibilità delle operazioni che rappresentano elementi imprescindibili dal punto di vista amministrativo e di rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria, per la selezione delle stesse e che sono trasversalmente applicabili a tutti gli assi e le azioni previste dal POR. Si tratta di criteri la cui verifica si conclude con un giudizio di ammissibilità o non ammissibilità (SI/NO), dove l'ammissibilità rappresenta la condizione necessaria per poter accedere alla successiva verifica di ammissibilità sostanziale. Tali criteri si sostanziano in:
 - rispetto dei termini di presentazione dei progetti in relazione a quanto previsto dall'avviso;
 - compilazione delle proposte progettuali conformemente alle modalità dell'avviso;
 - completezza della documentazione richiesta;
 - rispetto di ogni ulteriore elemento formale espressamente richiesto dall'avviso;
 - eleggibilità della tipologia di beneficiario secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (bandi, manifestazione di interessi), dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e dall'ambito

di applicazione del FESR. In ogni caso attenendosi alle categorie di beneficiari definiti nelle azioni del POR FESR 2014/2020.

I criteri di ammissibilità formale, essendo ascrivibili a tutte le operazioni del POR, non sono riportati nelle schede di dettaglio che elencano i criteri di ammissibilità per le singole azioni.

- **criteri di ammissibilità sostanziale**, ovvero quei requisiti di eleggibilità delle operazioni strettamente collegati alla strategia e ai contenuti del POR e delle azioni di riferimento. Si tratta di criteri la cui verifica si conclude con un giudizio di ammissibilità o non ammissibilità dove l'ammissibilità rappresenta la condizione necessaria per poter accedere alla successiva fase di valutazione. I criteri di ammissibilità sono declinati al livello delle singole azioni ed in alcuni casi discendono direttamente dal Programma. Tali criteri si sostanziano, a titolo di esempio, nel:
 - rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale e di settore applicabile;
 - rispetto del principio di demarcazione dei fondi;
 - conformità alla pianificazione settoriale statale e regionale;
 - conformità agli strumenti di gestione del territorio (piani paesaggistici, piani territoriali di coordinamento, piani regolatori generali, regolamenti edilizi), con particolare riferimento alle decisioni assunte in sede di pianificazione paesistica (Piano Territoriale Regionale DGR 1956/06);
 - coerenza con l'obiettivo specifico e i contenuti del PO;
 - rispondenza della localizzazione geografica del progetto con l'ambito di intervento previsto dall'avviso⁵.

I criteri di ammissibilità sostanziale di cui sopra devono essere inseriti necessariamente nei bandi/avvisi per la selezione delle operazioni a valere sulle pertinenti azioni.

I **criteri di valutazione** si riferiscono a quegli elementi di valutazione tecnica delle operazioni candidate tali da garantire un contributo diretto ed efficace ai risultati attesi dell'Asse. Si tratta di criteri la cui verifica è effettuata costruendo strumenti di valutazione in grado di consentire una graduatoria delle operazioni: in fase di valutazione, a ciascun criterio/insieme di criteri sarà assegnato un punteggio che, adeguatamente ponderato in funzione delle tecniche e metodi valutativi adottati Programma.

I criteri di valutazione sono esplicitati a livello di singola azione e, ferma restando la possibilità per i responsabili, di definire criteri aggiuntivi da esplicitare nei bandi che possano cogliere in maniera più puntuale le specificità delle singole azioni, rappresentano la batteria comune di criteri di valutazione, da cui saranno selezionati, di volta in volta, quelli più pertinenti rispetto ai contenuti dell'azione.

I **criteri di priorità** rappresentano quegli elementi che consentono un'ulteriore verifica delle operazioni, la cui sussistenza comporta una premialità in termini di punteggio e/o di percentuale di contributo aggiuntivo.

Tra questi assumeranno particolare rilevanza i meccanismi volti a incoraggiare approcci di programmazione integrati secondo il principio "one area – one strategy", in un'ottica di coordinamento e di sinergie nel corso del processo di attuazione, destinati a facilitare lo sviluppo di politiche integrate a livello locale e sub regionale.

In considerazione della specificità tematica ed attuativa è stata altresì prevista una specifica metodologia per l'individuazione dei soggetti attuatori e per la definizione dei criteri di selezione delle operazioni relativi alle strategie regionali di sviluppo territoriale (Città e Aree Interne) previste dal POR FESR CAMPANIA 2014-2020.

Per quanto attiene, in modo specifico, all'Asse X *Sviluppo Urbano Sostenibile*, la selezione delle operazioni, come previsto dalle *Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato* è delegata all'Autorità Urbana, pertanto sono stati definiti solo i criteri di ammissibilità. Ciascuna Autorità urbana selezionata definisce i criteri di valutazione e di priorità delle operazioni, in stretta sinergia con la Regione.

⁵ Il criterio della localizzazione geografica verrà declinato in funzione delle specificità di ciascuna azione secondo quanto indicato nel Programma e che si potrà ricorrere a quanto previsto dall'Art. 70 del Reg. 1303/2013 "Ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione" secondo il quale si può optare per svolgere un'operazione al di fuori dell'area del Programma, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 70 par. 2 commi a, b, c e d del medesimo Regolamento.

L'Autorità di Gestione, per il tramite del Dirigente delegato all'attuazione dell'Asse X, garantisce l'omogeneità con i criteri complessivi del Programma anche in riferimento all'inserimento di attività e azioni che si prevede di attivare nell'ambito della strategia integrata d'intervento.

Ingegneria finanziaria

Nel caso di azioni che saranno attuate mediante Strumenti Finanziari, i criteri di selezione saranno definiti con maggiore dettaglio a seguito della valutazione ex-ante prevista per tali strumenti dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

La selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, in conformità all'articolo 38, paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punti ii) e iii), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, avverrà in coerenza con i requisiti dell'art. 7 del Regolamento delegato (UE) 480/2014.

Pubblicità dei criteri di selezione

L'Autorità di Gestione garantisce il rispetto dei principi di pubblicizzazione dei criteri di selezione adottati e di trasparenza in fase di attuazione delle operazioni nel seguente modo:

- la pubblicazione delle procedure di attuazione delle operazioni di volta in volta emanate (bandi, manifestazioni di interesse) contenenti una chiara descrizione dei criteri di selezione adottati;
- la pubblicazione del documento "Criteri di selezione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020", approvato dal Comitato di Sorveglianza, nell'ambito della sezione del sito istituzionale della Regione Campania dedicata al FESR, allo scopo fine di garantire la più ampia diffusione e raggiungere tutti i potenziali beneficiari;
- l'adeguata documentazione di tutte le fasi della valutazione delle operazioni anche grazie all'utilizzo di possibilità del sistema informatico di gestione e controllo del Programma;
- l'esplicitazione, all'interno di ciascun bando/avviso, dei punteggi attribuibili ai singoli criteri di valutazione e la descrizione delle modalità di attribuzione dei punteggi ai criteri;
- la costituzione di nuclei di valutazione delle operazioni che garantiscano competenza ed indipendenza rispetto alle operazioni da valutare;
- l'utilizzo di idonee procedure di comunicazione degli esiti delle valutazioni ai potenziali beneficiari con indicazione delle motivazioni per l'accettazione o per il rigetto delle domande;
- l'utilizzo anche di piattaforme informatiche dedicate alla pubblicazione dell'intero processo di selezione.

2.2.3.5. Procedure per garantire che il beneficiario disponga di un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, comprese le procedure per garantire che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative a un'operazione.

La Regione Campania, allo scopo di garantire l'uniformità delle procedure di selezione e attuazione delle operazioni nell'ambito del POR Campania FESR 2014 – 20 si dota di appositi Manuali per la definizione delle procedure di gestione e di controllo del POR la cui prima versione viene adottata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione. La citata Giunta delega l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014 -2020 ad adottare, con proprio decreto di dirigenziale, le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie ai manuali in argomento allo scopo di:

- adattare il documento alle modifiche normative e procedurali intervenute dopo la sua approvazione;
- adattare il documento alle esigenze attuative del POR;
- garantire la standardizzazione dei processi;
- adottare procedure di snellimento procedurale e di semplificazione amministrativa, nonché prevedere la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

Le procedure per la gestione ed il controllo del POR FESR di cui ai citati Manuali garantiscono il rispetto del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dei relativi regolamenti di esecuzione. In essi vengono rappresentati l'organizzazione e i processi di attivazione delle azioni dell'Autorità di Gestione e dei soggetti da essi delegati, nonché dei beneficiari. I citati manuali contengono le procedure relative ai seguenti macroprocessi:

- Selezione delle operazioni;
- Gestione delle operazioni;
- Verifiche amministrativo- contabili e controlli delle operazioni;
- Monitoraggio delle operazioni;
- Gestione delle irregolarità e recuperi;
- Piste di Controllo e archiviazione dei documenti.

I manuali prevedono delle sezioni espressamente dedicate ai compiti del beneficiario come definito dal punto 10 dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 *“un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR e del regolamento FEAMP, una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato,, l'organismo che riceve l'aiuto; e, nel quadro degli strumenti finanziari, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi”*.

Tali sezioni prevedono espressamente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, comprese le procedure per garantire che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni. Inoltre si prevede che all'atto dell'ammissione a finanziamento l'Amministrazione ed il beneficiario dell'operazione sottoscrivano un'apposita convenzione (atto di concessione nel caso di Aiuti di Stato) nella quale sono espressamente richiamate le condizioni per il sostegno relative all'operazione. In particolare, tra le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, che saranno esplicitate nell'ambito della citata convenzione, si prevede:

- la chiara descrizione del progetto e dell'apporto al risultato atteso cui afferisce l'azione di riferimento ed ai pertinenti indicatori di risultato e di output ovvero, nel caso di operazioni a titolarità regionale in attuazione dei quali gli uffici regionali competenti stipulano contratti per la realizzazione di lavori/fornitura di servizi, i requisiti dei lavori/prodotti/servizi che devono essere realizzati/forniti nell'ambito dell'operazione;

- il piano finanziario;
- le spese ammissibili;
- il termine previsto per l'avvio dell'operazione;
- il crono programma.

I Manuali delle procedure, rappresentando uno strumento al contempo attuativo e di indirizzo, e quindi di valenza strategica rispetto alla corretta attuazione del PO, sono opportunamente diffusi attraverso attività di formazione e informazione tra tutti i dipendenti regionali coinvolti nell'attuazione del Programma. Al Manuale delle Procedure è altresì allegata la strumentazione impiegata per la gestione e il controllo delle operazioni (modelli di piste di controllo, check list ecc)

2.2.3.6. Procedure per le verifiche delle operazioni (in linea con quanto prescritto dall'articolo 125, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013), anche per garantire la conformità delle operazioni alle politiche dell'Unione (come quelle che attengono al partenariato e alla governance a più livelli, alla promozione della parità tra donne e uomini e alla non discriminazione, all'accessibilità per le persone con disabilità, allo sviluppo sostenibile, agli appalti pubblici, agli aiuti di Stato e alle norme ambientali), e indicazione delle autorità o degli organismi che effettuano tali verifiche. Devono essere descritte le verifiche di gestione di natura amministrativa relative a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e le verifiche di gestione delle operazioni sul posto, che possono essere effettuate su base campionaria. Per le verifiche di gestione delegate agli organismi intermedi devono essere descritte le procedure applicate dagli organismi intermedi ai fini delle verifiche in questione e le procedure applicate dall'autorità di gestione per vigilare sull'efficacia delle funzioni delegate agli organismi intermedi. La frequenza e la portata delle verifiche sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e di controllo nel suo complesso.

L'articolo 72, lettera c) del Reg. (CE) n. 1303/2013 stabilisce che l'Autorità di Gestione deve istituire procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate. Le verifiche ai sensi dell'art.125, paragrafo 4, primo comma, lettera a) del Reg. (UE) 1303/2013 comprendono le seguenti procedure:

- a) verifiche amministrative di ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;
- b) verifiche sul posto delle operazioni.

La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono **proporzionali** all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.

Le succitate verifiche, in continuità con quanto avvenuto nel precedente ciclo di programmazione, rappresentano i "controlli di I livello" e si distinguono in:

- verifiche amministrativo-contabili su base documentale, sulla totalità delle operazioni;
- verifiche in loco, a campione, di singole operazioni.

Le verifiche amministrativo- contabili su base documentale sono svolte in relazione a tutta la documentazione amministrativo/contabile presentata dai beneficiari.

Tali verifiche sono effettuate sulla totalità dei progetti e sono propedeutiche alla certificazione delle spese dichiarate dai ROS . Dal punto di vista temporale, le verifiche amministrativo-contabili su base documentale devono riguardare l'intero "ciclo di vita" di un'operazione e, rispetto al processo di spesa, possono distinguersi in:

- verifiche *ex ante*, che consistono nella verifica dei seguenti aspetti: rispetto della normativa in materia di appalti pubblici; ammissibilità della domanda e dei requisiti presoggettivi; compatibilità ed idoneità delle caratteristiche nonché dei costi di realizzazione degli interventi; completezza e regolarità della documentazione presentata dai richiedenti, verifica della capacità amministrativa, finanziaria e operativa del beneficiario per soddisfare le condizioni di cui all' art. 125 par. 3 alla lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- verifiche *in itinere*, che consistono nell'accertamento dei seguenti aspetti per ciascuna domanda di rimborso: effettività dei pagamenti eseguiti; conformità della spesa; modalità di rendicontazioni di spesa; corrispondenza tra impegni e pagamenti; conformità delle regole della pubblicità e dell'informazione alla normativa di riferimento; correttezza formale e sostanziale dell'intera documentazione acquisita;
- verifiche *ex post*, che devono essere effettuate con riferimento ai seguenti aspetti: l'avvenuta presentazione del rendiconto finale da parte del beneficiario/OI; la verifica della documentazione giustificativa di spesa residuale; l'avvenuta presentazione della domanda di saldo da parte del beneficiario; la determinazione dell'importo effettivamente riconosciuto e del relativo saldo; per gli strumenti di ingegneria finanziaria, il rispetto delle disposizioni di cui all'art.42 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 a conclusione del Programma Operativo e la "stabilità delle operazioni" di cui all'art. 71 del medesimo Regolamento.

Le verifiche in loco sono svolte indipendentemente dalle Dichiarazioni di spesa, di norma quando il progetto è già avviato, per verificare sia l'esecuzione delle spese e la fornitura di beni e servizi, sia la conformità delle spese alla normativa comunitaria e nazionale. Diversamente dalle verifiche amministrativo-contabili su base documentale, le verifiche in loco svolte dall'Unità controlli, potranno riguardare un campione rappresentativo dell'universo delle operazioni cofinanziate.

In caso di ricorso ad un campione di operazioni da sottoporre a verifiche in loco, la relativa metodologia viene riesaminata ogni anno per valutare, in funzione dell'evoluzione del Programma Operativo, la necessità di procedere all'adozione di un diverso metodo di campionamento o alla modifica dei relativi parametri.

La metodologia di campionamento prevede, in linea generale, che la dimensione del campione di operazioni sia definita sulla base di una preventiva analisi dei rischi condotta in funzione della tipologia di beneficiari e di operazioni interessate. Nel rispetto della logica organizzativa del POR FESR, l'Unità controlli effettua il campionamento delle operazioni a livello di singolo Obiettivo Specifico formalizzandone i risultati in un apposito documento.

Il personale facente parte dell'Unità per i controlli di I livello, nell'espletamento delle attività di propria competenza, provvede alla formalizzazione delle verifiche effettuate, producendo la reportistica prevista per le differenti tipologie di controllo. In particolare procede alla compilazione di check list e report di controllo distinti per tipologia di verifica (amministrativo-contabile su base documentale e in loco) e distinti ulteriormente in considerazione della fase di controllo (fase iniziale del controllo comprensiva del contraddittorio o fase di *follow-up*).

Nelle check list sono evidenziate oltre la descrizione puntuale delle verifiche da svolgere con la relativa codifica, la documentazione amministrativa/contabile acquisita/visionata. Nel Report del controllo (di carattere provvisorio o definitivo) sono riportate le informazioni anagrafiche e tipologiche delle operazioni verificate nonché le risultanze dei controlli svolti. Compilate le check list ed i report di controllo, il Responsabile dell'Unità Controlli provvederà a inoltrare con apposita comunicazione (parere) l'esito del controllo al ROS al fine di permettergli, in caso di esito positivo, la del certificazione delle spese.

In seguito ai controlli svolti, siano essi relativi alle verifiche amministrative o in loco di cui all'art. di cui all' art. 125 par. 3 alla lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, nel caso in cui si rilevano criticità e/o irregolarità, le stesse saranno comunicate al soggetto sottoposto a controllo al fine di consentirgli di formulare eventuali

controdeduzioni e di integrare quanto già in possesso del soggetto responsabile del controllo con ulteriore documentazione considerata utile per tale scopo.

I tempi ed i modi di trasmissione delle integrazioni e delle controdeduzioni saranno disciplinati nel Manuale delle procedure per i controlli di I livello predisposto dall'AdG e permettono al soggetto responsabile del controllo di eseguire le opportune valutazioni.

Trascorso il tempo previsto per la ricezione delle integrazioni da parte del beneficiario, il ROS invierà le integrazioni ricevute all'Unità centrale per i controlli di I livello al fine di permettergli di eseguire le opportune valutazioni e di conseguenza formalizzare in un apposito report definitivo le proprie conclusioni/prescrizioni al ROS di riferimento (nel caso di operazioni a regia regionale). Gli esiti del controllo consentiranno, nel caso in cui vengano rilevate irregolarità non sanabili, di attivare il relativo provvedimento di revoca (totale o parziale) del finanziamento, con l'eventuale apertura delle schede OLAF. In quest'ultimo caso si comunicherà tempestivamente alle differenti Autorità del programma la condotta seguita al fine di permettere loro l'eventuale adozione di azioni di propria competenza.

Nel caso in cui, a seguito del contraddittorio, risultino identificate criticità e/o irregolarità, il soggetto responsabile del controllo assicurerà un'adeguata azione di monitoraggio per accertarsi che i soggetti competenti abbiano adottato tutte le misure necessarie per rimuovere o limitare le problematiche riscontrate.

L'Unità per i controlli di I livello comunicherà tali problematiche al ROS per favorire e condividere la ricerca di soluzioni appropriate, tempestive e risolutive e registrerà nel sistema informatico gli elementi principali dei controlli svolti. In tale contesto risulta opportuno informare delle problematiche riscontrate le differenti Autorità del programma al fine di permettere loro l'eventuale adozione di azioni di propria competenza.

In merito alla conservazione dei documenti, ai sensi dell'art.140 del Reg. (UE) 1303/2013 e in particolare al periodo della loro conservazione, fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'AdG assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dal Fondo FESR 2014 - 2020:

Per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 euro, siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione;

Nel caso di operazioni diverse da quelle sopra indicate, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

Anche in tal caso l'attenzione verso i beneficiari è confermata dalla previsione secondo cui l'AdG li informa della data di inizio del periodo di conservazione.

Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

A tal fine, i singoli ROS, responsabili della gestione e archiviazione della documentazione, assicurano regole uniformi di archiviazione ai fini della rintracciabilità dei documenti, attraverso il controllo del rispetto delle procedure di archiviazione adottate.

In linea generale, il fascicolo di progetto costituisce l'unità logica di base, all'interno della quale sono archiviati in maniera ordinata e secondo criteri prestabiliti i documenti che si riferiscono a un medesimo oggetto, allo

scopo di riunire, a fini decisionali e informativi, tutti i documenti utili allo svolgimento delle attività di propria competenza.

Anche l'Unità controlli, archiverà la documentazione utilizzata, acquisita per le attività di controllo di propria competenza in appositi fascicoli di progetto da cui è possibile desumere:

- l'annualità di riferimento del controllo;
- la tipologia di verifica svolta (controllo documentale o in loco);
- l'Asse prioritario e l'Obiettivo Specifico di riferimento;
- i riferimenti del beneficiario e dell'operazione verificata.

Le check list ed i report di controllo di I livello ai fini della certificazione delle verifiche in loco saranno inserite sul sistema informativo di monitoraggio regionale.

2.2.3.7. Descrizione delle procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari e delle procedure di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti a favore dei beneficiari, nel rispetto degli obblighi stabiliti dall'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a decorrere dal 2016 (comprese le procedure utilizzate dagli organismi intermedi nel caso in cui il trattamento delle domande di rimborso sia stato delegato), ai fini del rispetto del termine di 90 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 132 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Con Delibera n. 228 del 18/05/2016 sono stati stabiliti gli stanziamenti finanziari per ciascun Obiettivo Specifico e la relativa titolarità dei capitoli di spesa in capo ai ROS.

I beneficiari del POR FESR, in base alle scadenze fissate nei provvedimenti di ammissione a finanziamento ed all'avanzamento delle operazioni, procedono all'inoltro, al ROS, delle domande di rimborso secondo le modalità previste dal Manuale di Attuazione.

Il ROS, dopo aver effettuato le verifiche ordinarie di propria competenza attiva l'Unità Controlli che, dopo aver svolto le attività di propria competenza, rilascia un apposito parere che viene trasmesso all'AdG e al ROS. Acquisito il parere dell'Unità Controlli, il ROS provvede all'emanazione dei Decreti con i quali imputa materialmente gli impegni e le liquidazioni di spesa ai pertinenti capitoli di bilancio e trasmette detti Decreti alla Ragioneria regionale e all'AdG. La Ragioneria regionale, infine, comunica gli estremi delle registrazioni contabili e dei pagamenti, con relative date di quietanza, all'AdG e al ROS.

L'Unità controlli, interviene in via preliminare alla liquidazione delle risorse in favore dei beneficiari:

- in sede di liquidazione dell'anticipazione/I acconto, per il controllo della correttezza delle procedure ad evidenza pubblica poste in essere dal beneficiario;
- a chiusura dell'intervento, per il controllo della correttezza di tutte le procedure poste in essere dal beneficiario a chiusura dell'intervento, propedeutico al rilascio del parere positivo per la liquidazione del saldo finale.

Per le liquidazioni intermedie (rimborsi dei SAL) sarà sufficiente l'esito positivo delle verifiche ordinarie svolte a cura del ROS.

I Decreti dirigenziali a cura del ROS potranno essere di:

- impegno e/o liquidazione di spesa, in cui sono indicati il creditore (ivi inclusi gli estremi per l'identificazione fiscale) e rispettivamente l'importo dell'impegno e l'esatto importo da pagare;
- disimpegno di spesa, in cui sono indicati gli estremi dell'impegno da ridurre e l'importo del disimpegno.

Gli stessi, inoltre dovranno contenere, ai fini del rispetto dell'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013:

- la data e il numero di protocollo in entrata della domanda di rimborso del beneficiario;
- l'impegno del ROS a liquidare l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario, previa verifica della disponibilità delle risorse sui pertinenti capitoli di bilancio.

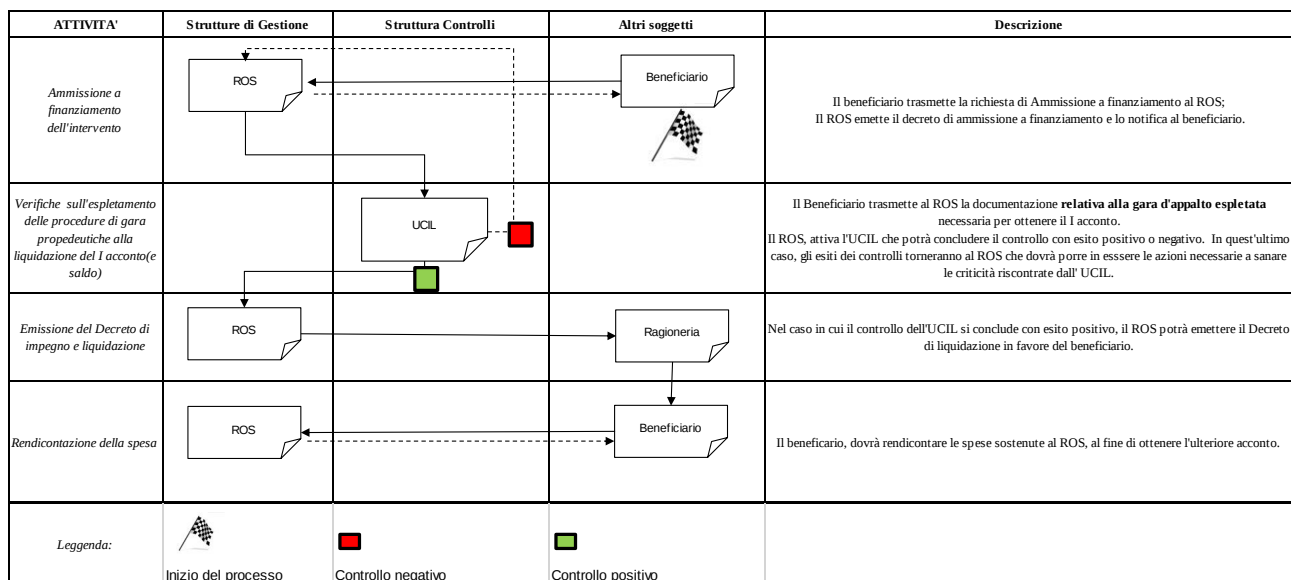
Gli scambi di informazioni tra i soggetti coinvolti possono avvenire mediante sistemi di scambio elettronico di dati a norma dell'art. 122, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

2.2.3.8. Individuazione delle autorità o degli organismi responsabili di ogni fase del trattamento delle domande di rimborso, compreso un diagramma indicante tutti gli organismi coinvolti.

Come indicato nel precedente paragrafo 2.2.3.7, gli organismi responsabili del trattamento delle domande di rimborso sono, ciascuno per la parte di propria competenza:

- il ROS;
- l'Unità per i Controlli di I livello;
- la Ragioneria regionale.

Si riporta di seguito il diagramma contenente i soggetti coinvolti in tale processo e le interrelazioni tra gli stessi.



2.2.3.9. Descrizione di come l'autorità di gestione trasmette le informazioni all'autorità di certificazione, comprese le informazioni in merito alle carenze e/o alle irregolarità (casi di frode sospetta e accertata inclusi) rilevate e al seguito ad esse dato nel contesto delle verifiche di gestione, degli audit e dei controlli ad opera degli organismi nazionali o dell'Unione.

Le dichiarazioni di spesa vengono trasmesse dal ROS all'AdC secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure di certificazione della spesa del PO Campania FESR 2014-2020.

Prima della trasmissione, il ROS dovrà effettuare le verifiche ordinarie di gestione ed acquisire, per i casi previsti e indicati nel paragrafo 2.2.3.7 il parere positivo dei controlli da parte dell'Unità Controlli. Gli esiti delle verifiche ordinarie del ROS nonché quelle del controllo svolto dall'Unità saranno inseriti sul sistema informatico unico di monitoraggio dei fondi: nel sistema è prevista una sezione specifica dei controlli che consente la registrazione a livello di singola operazione degli esiti dei controlli svolti sulla base delle relative check list e report di controllo. L'AdC ha pieno accesso a tali informazioni.

Il report di certificazione da inviare all'AdC viene emesso dal sistema informatico.

Affinché la "Dichiarazione di Spesa" presentata dai ROS e dagli Organismi Intermedi possa essere considerata ricevibile è necessario che per ogni progetto portato in rendicontazione sia presente sul Sistema Informativo l'esito positivo del controllo di I livello.

Pertanto il ROS dovrà provvedere per ogni singolo documento probatorio della spesa in certificazione:

- all'inserimento degli estremi e degli importi esposti sul documento;
- all'inserimento degli importi ammissibili alla certificazione sulla base delle verifiche ordinarie di propria competenza o dei controlli svolti dall'Unità Controlli di I livello.

Il sistema informativo prevede inoltre controlli automatici sull'ammissibilità delle spese (data di ammissibilità, assenza di doppia certificazione, rispondenza ai limiti quantitativi posti per l'ammissibilità).

Successivamente il ROS trasmette all'Autorità di Certificazione e per conoscenza all'AdG le dichiarazioni di spesa.

Per ciascun progetto presentante un decremento della spesa rispetto alla precedente certificazione dovrà essere fornita adeguata e dettagliata motivazione.

2.2.3.10. Descrizione di come l'autorità di gestione trasmette le informazioni all'autorità di audit, comprese le informazioni in merito alle carenze e/o alle irregolarità (casi di frode sospetta e accertata inclusi) rilevate e al seguito ad esse dato nel contesto delle verifiche di gestione, degli audit e dei controlli effettuati dagli organismi nazionali o dell'Unione.

Nel sistema di monitoraggio regionale, come già evidenziato nel precedente paragrafo 2.2.3.9 è prevista una sezione specifica dei controlli che consente la registrazione a livello di singola operazione degli esiti dei controlli svolti dal ROS e dall'Unità Controlli.

Nei casi di irregolarità rilevanti ai fini della compilazione delle schede Olaf, l'Autorità di Audit ha altresì conoscenza delle risultanze dei controlli mediante l'applicativo europeo Irregularity Management System (IMS) dove vengono inserite tutti i dati necessari al trattamento della irregolarità rilevata. Circa l'apertura di una nuova scheda e l'aggiornamento di schede già esistenti viene sempre data comunicazione scritta alle Autorità competenti, tra cui l'Autorità di Audit.

2.2.3.11. Riferimento alle norme nazionali in materia di ammissibilità stabilite dallo Stato membro e applicabili al programma operativo.

In riferimento alle norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese, alla data della presente relazione, è in via di adozione il Regolamento che, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.1303/2013, definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020,

fatto salvo quanto previsto dallo stesso Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dai regolamenti specifici dei fondi.

2.2.3.12. Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le relazioni di attuazione annuali e finali (articolo 125, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013), comprese le procedure per la raccolta e la comunicazione di dati affidabili sugli indicatori di performance (cfr. articolo 125, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013).

L'AdG in conformità a quanto stabilito all'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza le Relazioni annuali e finali di attuazione ex artt. 50 del citato Regolamento.

Le Relazioni annuali di attuazione, sono presentate entro il 31 maggio di ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2023 con riferimento al precedente esercizio finanziario (per le Relazioni presentate nel 2017 e nel 2019, la scadenza è il 30 giugno) e contengono le informazioni richieste all'art. 111 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 riguardanti:

- **l'esecuzione del programma operativo conformemente all'art. 50 par. 2** ovvero informazioni chiave sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati, compresi i cambiamenti nei valori degli indicatori di risultato se del caso, nonché, a partire dal relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017, ai target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. I dati trasmessi si riferiscono ai valori di indicatori relativi a operazioni eseguite completamente e anche, ove possibile, tenuto conto della fase di attuazione, a operazioni selezionate. Indicano altresì una sintesi delle conclusioni di tutte le valutazioni del programma rese disponibili durante il precedente anno finanziario, gli aspetti che incidono sui risultati del programma, nonché le misure adottate. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2016 può altresì definire, se pertinente, le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante;
- **i progressi nella preparazione e nell'attuazione dei grandi progetti e piani d'azione comuni.**

Inoltre giova evidenziare che:

- le Relazioni annuali di attuazione da presentare nel 2017 unitamente alle informazioni di cui all' art. 50 par. 2 devono contenere anche quelle previste dall' art. 50 par. 4;
- le Relazioni annuali di attuazione da presentare nel 2019 unitamente alle informazioni di cui all' art. 50 par. 2 e 3 devono comprendere anche notizie e valutazioni sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ai sensi dall'art. 50 par.5 del Reg. (UE) 1303/2013;
- entrambe le relazioni, di cui i punti elenchi precedenti, devono contenere le informazioni di cui all'art. 111 par. 4.

Al fine di ottemperare al fabbisogno informativo descritto, l'AdG, trasmette ai ROS una comunicazione con la quale informa gli stessi dell'avvio della procedura per la stesura del Rapporto Annuale di attuazione unitamente alla richiesta dei dati necessari all'implementazione del documento, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, indicando anche il termine ultimo entro cui tali informazioni devono essere ritrasmesse. Lo *step* successivo prevede il consolidamento dei dati ad opera dell'AdG secondo i modelli forniti dalla Commissione e la successiva presentazione al Comitato di Sorveglianza per l'approvazione. A seguito dell'approvazione del documento da parte del CdS viene inoltrato alla Commissione europea utilizzando il sistema di scambio dati SFC 2014.

L'AdG, predispone adeguate risposte in merito ad eventuali osservazioni da parte della Commissione Europea formulate circa problematiche che incidano in maniera significativa sull'attuazione del programma.

E' prevista, infine, la pubblicazione delle Relazioni annuali e finali di attuazione, nonché di una sintesi dei relativi contenuti, ai sensi dell'art. 50, paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sul sito istituzionale dedicato al POR FESR.

2.2.3.13. Procedure per preparare la dichiarazione di affidabilità di gestione (articolo 125, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013).

L'art. 125, paragrafo 4, lett. e) prevede che l'Autorità di Gestione prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del Regolamento (UE EURATOM) n. 966/2012. Il Regolamento (UE) 207/2015 del 20 gennaio 2015, all'art. 6 prevede che la dichiarazione di affidabilità di gestione sia presentata in conformità al modello di cui all'Allegato VI del Regolamento stesso.

La dichiarazione di affidabilità di gestione (ai sensi dell'art. 125 (4) (e) del Reg. (UE) n. 1303/2013) viene presentata dall'Autorità di Gestione, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello contabile di riferimento (che va dal 1 luglio al 30 giugno) a seguito dell'analisi delle risultanze dei controlli svolti nel periodo di riferimento. L'Autorità di Gestione, attraverso la dichiarazione di affidabilità di gestione attesta che:

- le informazioni riportate nei conti sono presentate correttamente, complete e accurate ai sensi dell'art. 137 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- le spese registrate nei conti sono state utilizzate per gli scopi previsti, come indicato nel Reg. (UE) n. 1303/2013, e in conformità al principio di una sana gestione finanziaria;
- il sistema di gestione e controllo messo in atto per il Programma Operativo offre le necessarie garanzie di legalità e regolarità delle operazioni sottostanti, in conformità alla legislazione applicabile;

La dichiarazione di gestione si basa riepilogo annuale di cui al paragrafo che segue e viene redatta in conformità al modello riportato nell'Allegato VI al Reg. (UE) n. 207/2015.

L'AdG garantisce che la dichiarazione di affidabilità di gestione e il riepilogo annuale degli audit e dei controlli finali, nonché la documentazione di supporto ed eventuali ulteriori informazioni pertinenti, sono messi a disposizione dell'AdA in maniera tempestiva e comunque in tempo utile per consentire alla stessa l'espletamento delle valutazioni di propria competenza in merito alla verifica delle affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione, ai fini del parere di audit.

2.2.3.14. Procedure per preparare il riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati, compresa un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, come anche le azioni correttive avviate o in programma (articolo 125, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Il riepilogo annuale (ex Art. 125 (4) (e) del Reg. (UE) n. 1303/2013) fornisce il quadro degli audit e delle verifiche effettuate nel corso dell'anno contabile di riferimento e comprende, ai sensi dell'art. 59 (5) (b) del Regolamento Finanziario, un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuate nel sistema di gestione e controllo del POR, nonché le azioni correttive adottate o previste.

La documentazione su cui si basa il riepilogo annuale è costituita, in parte, dalle relazioni sui controlli effettuati e sulle carenze individuate nell'ambito delle verifiche di gestione di tipo amministrativo e in loco sia svolte direttamente sotto la responsabilità dell'AdG sia, in caso di Organismi Intermedi, svolte per conto dell'AdG. Saranno analizzati, altresì, gli esiti degli audit effettuati da o per conto dell'Autorità di Audit e degli audit eseguiti dall'UE. Dette relazioni evidenziano il lavoro svolto, i risultati ottenuti e il relativo follow-up ivi comprese le modalità utilizzate per dare seguito alle raccomandazioni rilasciate dagli organismi di controllo competenti a livello nazionale e comunitario e alle azioni correttive individuate nel corso dei controlli e vengono utilizzate per trarre le conclusioni circa il funzionamento del sistema di controllo messo in atto e la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti.

2.2.3.15. Procedure per comunicare dette procedure al personale, come anche indicazione della formazione organizzata/ prevista ed eventuali orientamenti emanati (data e riferimenti).

Il personale regionale ed i beneficiari saranno adeguatamente informati di tutte le procedure inerenti l'attuazione del POR attraverso la diffusione dei manuali e delle linee guida adottate dall'AdG. In particolare tale diffusione avverrà attraverso:

- la pubblicazione, a seguito, della relativa adozione, dei manuali sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC);
- la pubblicazione della manualistica nell'apposita sezione documentale del sito istituzionale della Regione Campania dedicata al POR Campania FESR 2014 – 2020 che ospita la “cassetta degli attrezzi del POR”;
- l'organizzazione di eventi formativi e seminariali rivolti al personale regionale ed al personale dei beneficiari sulle procedure inerenti il POR FESR, in occasione di tali eventi saranno messe a disposizione delle stampe dei manuali/ linee guida ecc.

2.2.3.16. Descrizione, se del caso, delle procedure dell'autorità di gestione relative alla portata, alle norme e alle procedure che attengono alle efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE definite dagli Stati membri (1) nel quadro dell'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

La gestione dei reclami concernenti i fondi SIE avviene per il tramite dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico (U.R.P.). Il personale dell'URP aiuta il Cittadino nella ricerca di informazioni e approfondimenti su:

- i servizi della Regione, i concorsi, i finanziamenti, le gare d'appalto e le opportunità derivanti dai finanziamenti dei Piani Operativi Regionali;
- accesso agli atti della Regione (ai sensi della Legge 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni);
- reclami, ascolto dei suggerimenti e delle proposte da parte dei cittadini, degli enti e delle imprese.

Il cittadino può rivolgersi all'URP:

- chiamando il numero verde **800.550.506**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 15.30;
- per **e-mail**, scrivendo a urp@regione.campania.it;
- direttamente presso la **sede**, sita in via Raffaele De Cesare, 18/20 - 80132 Napoli;
- via **fax** al numero 081.7962457.

Nel caso di reclami inerenti il POR FESR 2014 – 2020, la richiesta sarà smistata agli uffici competenti, per il tramite dell'AdG.

L'Autorità di Gestione, su richiesta, esamina i reclami presentati agli uffici della Commissione e informa i medesimi uffici dei risultati di tali esami.

2.3. Pista di controllo

2.3.1. Procedure per garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione adeguati, anche per quanto riguarda la sicurezza dei dati, tenuto conto dell'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel rispetto delle norme nazionali in materia di certificazione della conformità dei documenti (articolo 125, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 25 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione).

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013, all'art. 72 “Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo” ed in particolare alla lettera g) stabilisce che i sistemi di gestione e controllo prevedono a norma dell'art. 4, paragrafo 8 del Regolamento stesso, sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata.

I criteri che una pista di controllo deve soddisfare per poter essere considerata adeguata a consentire il controllo e l'audit della spesa effettuata nell'ambito del Programma Operativo POR FESR 2014 – 2020 sono indicati all'art. 25 del Regolamento (UE) n. 480/2014. Il citato regolamento definisce i requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo, per ciò che attiene ai documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare.

Per la definizione delle Piste di controllo è stata utilizzata la metodologia definita come “analisi dei processi” che permette di descrivere e rappresentare flussi di attività identificando i processi, i soggetti coinvolti, la documentazione di riferimento, la tipologia di controlli, la localizzazione in cui sono situati gli archivi della documentazione relativa alla Pista di controllo.

L'analisi dei processi è effettuata a partire dall'individuazione di tre livelli gerarchici: macroprocesso, processo ed attività. Ogni macroprocesso è scomponibile in processi (programmazione, istruttoria, attuazione fisica e finanziaria delle operazioni e rendicontazione/certificazione delle spese e gestione irregolarità) ed ogni processo è scomponibile in n attività.

L'analisi di ciascun processo viene effettuata utilizzando un diagramma di flusso (*flow chart*) che mette in evidenza l'articolazione del singolo processo in attività.

Le piste di controllo, sono classificate in funzione della tipologia di operazioni e della titolarità della responsabilità gestionale.

In particolare, la pista di controllo è strutturata in modo da consentire, in conformità a quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento (UE) n. 480/2014, di:

- a) verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza per le Attività del POR;
- b) riconciliare gli importi aggregati certificati alla Commissione e i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall'AdC, dall'AdG, dagli OI e dai beneficiari;
- c) per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la pista di controllo consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall'autorità di certificazione, dall'autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dai beneficiari relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del programma operativo;
- d) per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 109 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013, la pista di controllo consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i dati dettagliati riguardanti gli output o i risultati e i documenti giustificativi conservati dall'autorità di certificazione, dall'autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dai beneficiari, compresi, se del caso, i documenti sul metodo di definizione delle tabelle standard dei costi unitari e delle somme forfettarie, relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del programma operativo;
- e) per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, dimostrare e giustificare il metodo di calcolo, ove ciò sia applicabile, nonché la base per la fissazione dei tassi forfettari e i costi diretti ammissibili o i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie prescelte cui si applica il tasso forfettario
- f) per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) e c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell'articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1299/2013, convalidare i costi diretti ammissibili cui si applica il tasso forfettario;
- g) verificare il pagamento del contributo pubblico al beneficiario;
- h) verificare per ogni operazione le specifiche tecniche e il piano di finanziamento, i documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, le relazioni del beneficiario e le relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati;
- i) constatare le informazioni sulle verifiche di gestione e sugli audit effettuati sull'operazione;
- j) riconciliare i dati relativi agli indicatori di output dell'operazione e i target finali, i dati comunicati e il risultato del programma;
- k) per gli strumenti finanziari, la pista di controllo comprende i documenti giustificativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento;
- l) infine per i costi di cui alle lettere d) ed e), la pista di controllo consente di verificare che il metodo di calcolo utilizzato sia conforme all'articolo 67, paragrafo 5, e all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Saranno, infine, resi disponibili i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a garantire un'adeguata pista di controllo conforme ai requisiti minimi sopra riportati.

Un modello di pista di controllo sarà allegato al Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2014 – 2020. Sarà cura dei singoli ROS, ove se ne riscontri l'esigenza, adattare con proprio Decreto e, previo parere favorevole dell'AdG, i contenuti delle piste di controllo alle peculiarità del proprio modello organizzativo o delle operazioni da essi gestite, (in caso di presenza di OI sarà quest'ultimo a predisporre le piste di controllo), nel rispetto dei contenuti minimi definiti nel Manuale di attuazione e delle procedure per i controlli di I livello.

2.3.2. Istruzioni impartite circa la tenuta dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari/degli organismi intermedi/dell'autorità di gestione (data e riferimenti):

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, in formato cartaceo nel c.d. "fascicolo di progetto cartaceo" e su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

L'AdG assicura che i documenti sopra indicati vengano messi a disposizione in caso di ispezione e che ne vengano forniti estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato dell'AdG, dell'AdC, degli OI, dell'AdA e degli organismi di cui all'articolo 127, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il Manuale di Attuazione del POR contiene le istruzioni, rivolte sia agli uffici regionali, sia ai beneficiari ed agli OI, circa la tenuta dei documenti giustificativi. Esse saranno, altresì, contenute nel documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione di cui al paragrafo 2.2.3.4 del presente documento.

2.3.2.1. Indicazione dei termini di conservazione dei documenti.

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013:

- l'AdG assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dal fondo FESR 2014 - 2020 per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 EUR siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione;
- nel caso di operazioni diverse da quelle di cui al primo comma, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

Il Beneficiario sarà adeguatamente informato della data di inizio del periodo di cui al punto elenco precedente, i termini per la conservazione dei documenti sono interrotti in caso di procedimenti giudiziari o su richiesta della Commissione europea.

Il Manuale di Attuazione del POR contiene istruzioni in merito alla corretta conservazione e disponibilità dei documenti, compresi il periodo di conservazione dei documenti giustificativi e il formato per la loro conservazione ed è previsto che nell'atto che esplicita le condizioni per il finanziamento delle operazioni dovranno essere chiaramente indicati, tra gli altri, i seguenti obblighi:

- indicazione della identità e dell'ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi, compresi i documenti necessari per una pista di controllo adeguata;
- messa a disposizione di tali documenti in caso di ispezione alle persone e agli organismi che ne hanno diritto (personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, degli Organismo Intermedio dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit, e di altri organismi di controllo, nonché ai funzionari autorizzati dalla Commissione e ai loro rappresentanti);
- obbligo di conservare la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività, per i dieci anni successivi all'ultimo pagamento al Beneficiario nel rispetto del termine previsto dalla normativa fiscale nazionale di riferimento (art. 2220 codice civile), e di metterla a disposizione degli uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo;

- adozione di un sistema di archiviazione della documentazione amministrativa, contabile e tecnica delle operazioni finanziate in modo da renderla facilmente consultabile, da parte di soggetti preposti al controllo.

2.3.2.2. Formato in cui devono essere conservati i documenti.

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013:

- i documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;
- i documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati;
- la procedura per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale è stabilita dalle autorità nazionali e garantisce che le versioni conservate rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.
- laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati, che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

2.4. Irregolarità e recuperi

2.4.1. Descrizione della procedura (di cui il personale dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi dovrebbe ricevere comunicazione per iscritto; data e riferimenti) di segnalazione e rettifica delle irregolarità (frodi comprese) e del relativo seguito ad esse dato, e della procedura di registrazione degli importi ritirati e recuperati, degli importi da recuperare, degli importi irrecuperabili e degli importi relativi a operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo.

Il Regolamento (UE) 1303/2013, all'art. 122, par. 2, stabilisce che *“gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi informano la Commissione delle irregolarità che superano i 10.000 euro di contributo dei fondi e la informano sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari”*

Gli Stati membri hanno segnalato alla Commissione le irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.

Derogano all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 2 dell'Art. 122 del Regolamento (UE) 1303/2013:

- i casi in cui l'irregolarità consista unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel Programma Operativo cofinanziato in seguito al fallimento del Beneficiario;
- i casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima del rilevamento da parte di una delle due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
- i casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione;

In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione.

Di seguito si riportano le principali definizioni ed i riferimenti normativi ai fini dell'applicazione di tale obbligo:

Definizioni di irregolarità (art. 2 par. 36, 37 e 38 del Regolamento (UE) 1303/2013);

- *irregolarità*: qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale, relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione (art. 2 par. 36 Regolamento (UE) 1303/2013);
- *operatore economico*: qualsiasi persona fisica o giuridica o altra identità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi SIE, ad eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica;
- *irregolarità sistemica*: qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo.

La Commissione, inoltre, con il Regolamento Delegato (UE) 2015/1970 dell'8 luglio 2015 ha integrato le previsioni del Regolamento (UE) n. 1303/2013 con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità, allo scopo di determinare la tipologia di irregolarità oggetto di segnalazione nonché i dati da fornire all'atto della prima segnalazione e in seguito ad eventuali progressi nei procedimenti connessi alle segnalazioni precedenti.

In particolare il Regolamento Delegato (UE) 2015/1970 dell'8 luglio 2015 integra le definizioni già fornite dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 nel seguente modo:

- *sospetto di frode*: un'irregolarità che a livello nazionale determina l'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- *primo verbale amministrativo o giudiziario*: una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

Il medesimo regolamento, all'articolo 3 (comma 2) ed all'articolo 4, elenca le informazioni da fornire alla Commissione nella relazione iniziale e nelle relazioni successive sui provvedimenti adottati e prevede che la Commissione debba essere informata sull'avvio, la conclusione o la rinuncia a procedimenti o provvedimenti per l'imposizione di misure amministrative o di sanzioni amministrative o penali in relazione alle irregolarità segnalate, nonché sull'esito di tali procedimenti o provvedimenti. Riguardo alle irregolarità sanzionate, gli Stati membri indicano anche:

- a) se le sanzioni sono di carattere amministrativo o penale;
- b) se le sanzioni risultano dalla violazione del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, e i dettagli delle sanzioni;
- c) se è stata accertata una frode.

La modalità e la frequenza delle segnalazioni delle irregolarità alla Commissione europea sono state disciplinate con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione dell'8 luglio 2015.

In particolare la relazione iniziale sulle irregolarità viene trasmessa alla Commissione entro due mesi dalla fine di ciascun trimestre e, nei tempi più rapidi possibili, la relazione sui provvedimenti adottati. Inoltre il citato provvedimento prevede che ciascuno Stato membro segnali immediatamente alla Commissione qualsiasi irregolarità riscontrata o presunta, indicando, laddove siano possibili ripercussioni all'esterno del proprio territorio, gli altri Stati membri interessati.

L'Autorità di Gestione, per il tramite degli uffici delegati per l'attuazione delle operazioni, garantiscono il recupero degli importi indebitamente versati e, l'applicazione delle disposizioni previste dal

Regolamento Delegato (UE) 2016/568 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri.

In particolare l'art 1 del citato regolamento di esecuzione prevede che qualora l'Amministrazione ritenga che un importo indebitamente versato a un beneficiario, precedentemente incluso nei conti certificati presentati alla Commissione, non sia recuperabile e abbia concluso che tale importo non debba essere rimborsato al bilancio dell'Unione, l'Autorità di Certificazione chiede alla Commissione di confermare questa conclusione. Tale richiesta, a livello di ciascuna operazione, viene inviata mediante il sistema di scambio elettronico di dati di cui all'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 entro il 15 febbraio di ogni anno, a partire dal 2017 e fino al 2025 compreso, relativamente al periodo contabile precedente. Su richiesta, la Commissione può eccezionalmente prorogare il termine al 1 marzo.

Sulla base della richiesta di cui al paragrafo precedente la Commissione valuta ciascun caso al fine di stabilire se il mancato recupero di un importo sia dovuto a colpa o negligenza dello Stato membro, tenendo in debito conto le circostanze specifiche e il quadro istituzionale e giuridico dello Stato membro. Entro il 31 maggio dell'anno in cui sono presentati i conti, la Commissione può:

- a) chiedere per iscritto allo Stato membro di fornire ulteriori informazioni sui provvedimenti amministrativi e giuridici adottati per recuperare qualsiasi contributo dell'Unione indebitamente versato ai beneficiari: in tal caso lo Stato membro risponde entro tre mesi. Se lo Stato membro non fornisce le ulteriori informazioni richieste la Commissione continua la propria valutazione sulla base delle informazioni disponibili. Entro tre mesi dal ricevimento della risposta dello Stato membro, o in assenza di risposta entro il termine previsto, la Commissione informa lo Stato membro di aver concluso che il contributo dell'Unione debba essere rimborsato dallo Stato membro, motivando la propria conclusione e chiedendo allo Stato membro di presentare le sue osservazioni entro due mesi. Se la Commissione non agisce a norma della frase che precede, ed entro il termine stabilito nella medesima, lo Stato membro non rimborsa il contributo dell'Unione. Entro sei mesi dal termine per la presentazione delle osservazioni da parte dello Stato membro, la Commissione conclude la propria valutazione sulla base delle informazioni disponibili e, qualora confermi la propria conclusione che il contributo dell'Unione debba essere rimborsato dallo Stato membro, adotta una decisione. Se la Commissione non agisce a norma della frase che precede, ed entro il termine stabilito nella medesima, lo Stato membro non rimborsa il contributo dell'Unione;
- b) chiedere per iscritto allo Stato membro di portare avanti la procedura di recupero.

Se la Commissione non agisce come indicato alle lettere a) e b), entro il termine stabilito (31 maggio), lo Stato membro non rimborsa il contributo dell'Unione. Il termine di cui sopra non si applica alle irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode.

Ai fini del calcolo del contributo dell'Unione che deve essere rimborsato dallo Stato membro, si applica il tasso di cofinanziamento a livello di ciascuna priorità, quale previsto nel piano di finanziamento del POR, in vigore al momento della richiesta.

Non è necessario fornire informazioni alla Commissione qualora uno Stato membro decida di non recuperare da un beneficiario un importo indebitamente versato, a livello di un'operazione nel periodo contabile in questione, che non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo dei fondi.

Le procedure adottate dall'AdG per la prevenzione, gestione e segnalazione delle irregolarità e per il recupero degli importi indebitamente versati, come previsto dall'art. 122 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dai regolamenti di esecuzione della Commissione citati in precedenza sono riportate nell'ambito del manuale di attuazione del Programma e prevedono, altresì, il circuito informativo tra i soggetti coinvolti nella gestione delle irregolarità come sopra delineato.

2.4.2. Descrizione della procedura (compreso un diagramma che evidenzia i rapporti gerarchici) che assicura il rispetto dell'obbligo di informare la Commissione in merito alle irregolarità a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

In coerenza con quanto descritto al paragrafo precedente le strutture regionali coinvolte, ai diversi livelli, nell'attuazione del PO FESR 2014/2020 operano per prevenire, rilevare e correggere le eventuali irregolarità e frodi, e per attivare prontamente il recupero degli importi indebitamente versati ai beneficiari, compresi, se del caso, gli interessi di mora. L'Amministrazione regionale segnala alla Commissione Europea le irregolarità che superano i 10.000 euro di contributo comunitario e procedono agli aggiornamenti relativi all'avanzamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari, tenuto conto delle eccezioni regolamentari in tema di segnalazione (art. 122 comma 2, a, b, c del Reg. UE 1303/2013).

Responsabili della raccolta delle informazioni sono gli uffici dei Responsabili degli Obiettivi Specifici del POR (ROS) i quali redigono le schede OLAF e, secondo la tempistica definita nell'apposito manuale, le trasmettono all'Autorità di Certificazione che è incaricata, per conto dell'AdG, della trasmissione della scheda all'OLAF alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite del sistema informativo dedicato.

In particolare, ogni qualvolta la Regione, mediante controlli interni o esterni, individua una violazione del diritto comunitario che possa arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea, a seguito di un primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario provvede ad informare la Commissione entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre con una apposita scheda.

A livello operativo le fasi del processo e i soggetti coinvolti, facenti parte della struttura dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit e dell'Autorità di Certificazione sono:

- fase di rilevazione; svolta dagli uffici dei Responsabili dell'attuazione delle operazioni (ROS), dell'Autorità di Gestione, preposti alle verifiche amministrative, alle verifiche in loco, alle verifiche sui rendiconti finali, dell'Autorità di Audit, dell'Autorità di Certificazione, da altri organismi di controllo;
- fase di identificazione e accertamento dell'irregolarità; consiste nella raccolta della documentazione necessaria e nella valutazione dei fatti da parte degli uffici che accertano la sussistenza dell'irregolarità;
- fase di comunicazione; prevede la segnalazione da parte dell'Autorità di Gestione, per il tramite dell'Autorità di Certificazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Comunitarie e, per conoscenza, all'Autorità Capofila di Fondo - MLPS. Il Dipartimento Politiche Comunitarie successivamente procede all'inoltro alla Commissione Europea – OLAF.

L'informativa in merito al follow up e gli aggiornamenti vengono garantiti, per il tramite del sistema informatico, da parte delle strutture dell'AdC su segnalazione degli uffici competenti.

Di seguito è riportato un diagramma di flusso relativo alle segnalazioni delle irregolarità:

3. AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

3.1. Autorità di certificazione e sue funzioni principali

3.1.1. Status dell'autorità di certificazione (organismo pubblico nazionale, regionale o locale) e organismo di cui l'autorità fa parte.

L'Autorità di Certificazione del FESR Campania 2014-2020, è incardinata presso la Unità Operativa Dirigenziale 07 Tesoreria, bilanci di cassa e Autorità di Certificazione dei Fondi Strutturali della Direzione Generale Risorse Finanziarie afferente al Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali.

Lo status dell'Autorità di Certificazione, quindi, è quello di Organismo Pubblico Regionale, in quanto trova collocazione all'interno dell'Ordinamento amministrativo della Regione Campania ed è posta in posizione di diretta separazione gerarchica e funzionale dall'AdA e AdG.

L'Autorità di Certificazione possiede una professionalità adatta alla funzione ed al ruolo da svolgere, in base alla regolamentazione comunitaria, nonché una qualifica dirigenziale adeguata rispetto all'organizzazione dell'Amministrazione di riferimento.

Si rinvia al paragrafo 3.2.1 per una rappresentazione completa della struttura organizzativa adottata dall'AdC.

3.1.2. Precisare le funzioni svolte dall'autorità di certificazione. Se l'autorità di gestione svolge anche le funzioni di autorità di certificazione, descrivere come sia garantita la separazione delle funzioni (cfr. 2.1.2).

L'Autorità di Certificazione del POR FESR adempie le funzioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo le modalità attuative definite dal Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2013.

L'AdC è incaricata dei compiti seguenti:

- elaborare e trasmettere alla Commissione europea, per il tramite dell'Amministrazione capofila del Fondo, la Dichiarazione certificata delle spese e la relativa Domanda di pagamento del contributo;
- certificare che:
 - la Dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;
 - le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute, in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento, conformemente ai criteri applicabili al programma e alle norme comunitarie e nazionali;
- garantire ai fini della certificazione di aver ricevuto dall'Autorità di Gestione informazioni adeguate in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;
- tenere conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le verifiche svolte dall'Autorità di Audit o sotto la responsabilità della stessa;
- mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione europea;
- preparare i bilanci di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario;
- tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione ad un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione Europea prima della chiusura del Programma Operativo, detraendoli dalla Dichiarazione di spesa successiva.

In base all'art. 112 del 1303/2012(UE) entro il 31 gennaio e il 31 luglio verrà inviata alla Commissione europea, per il tramite dell'Organismo Nazionale di Coordinamento per la Trasmissione (IGRUE), una

previsione estimativa degli importi inerenti le domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per quello successivo.

3.1.3. Funzioni formalmente delegate dall'autorità di certificazione, individuazione degli organismi intermedi e della forma della delega a norma dell'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 Riferimento ai documenti pertinenti (atti giuridici che conferiscono i poteri, accordi). Descrizione delle procedure utilizzate dagli organismi intermedi per lo svolgimento dei compiti delegati e delle procedure applicate dall'autorità di certificazione per vigilare sull'efficacia dei compiti delegati agli organismi intermedi.

Nessuna funzione è attualmente delegata dall'Autorità di Certificazione.

3.2. Organizzazione dell'autorità di certificazione

3.2.1. Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate in possesso delle necessarie competenze). Queste informazioni riguardano anche gli organismi intermedi ai quali siano stati delegati alcuni compiti.

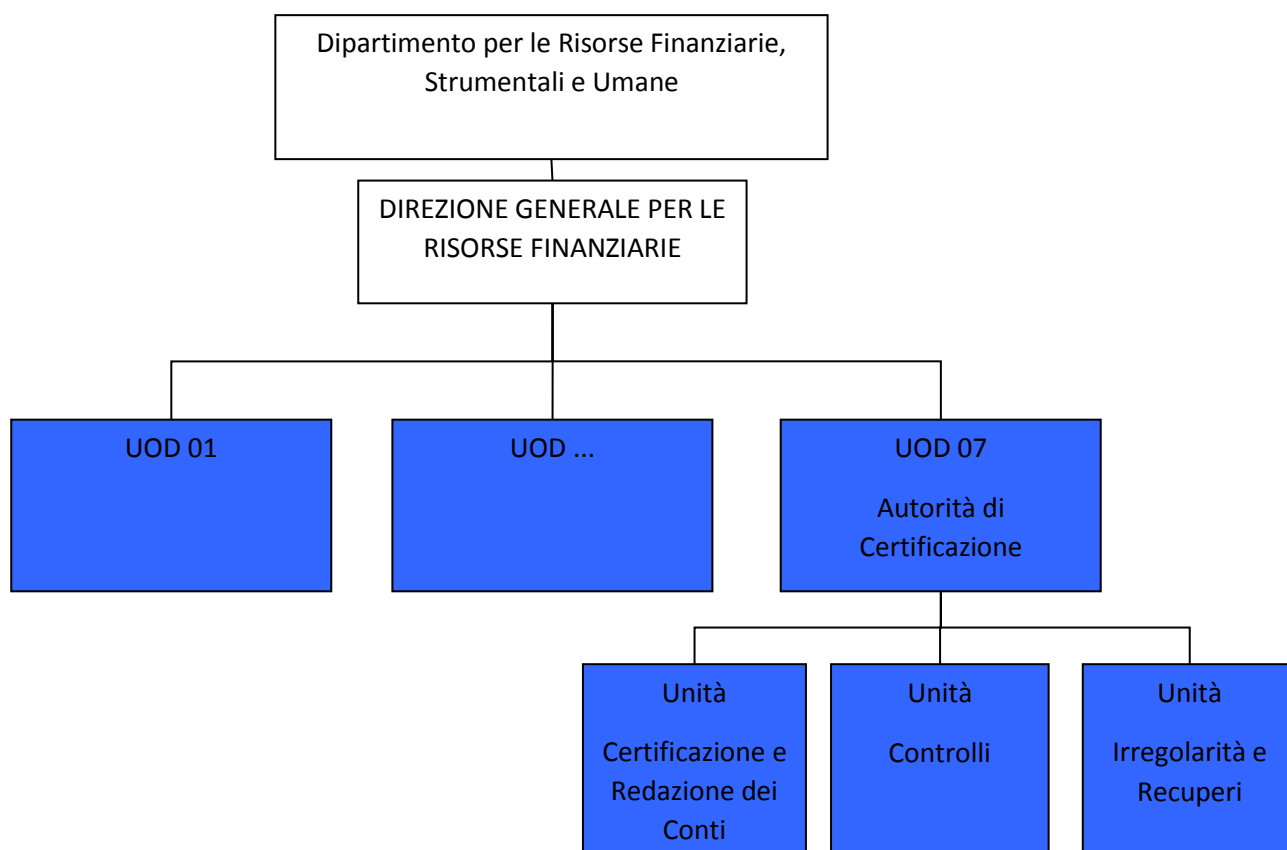
Al fine di garantire l'indipendenza funzionale che deve caratterizzare gli organi di gestione e controllo, la Regione Campania ha provveduto ad incardinare l'Autorità di Certificazione nel Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali (55), Direzione Generale per Risorse finanziarie. In particolare la funzione è attribuita al Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale "Tesoreria, bilanci di cassa e Autorità di Certificazione dei fondi strutturali".

La struttura dell'AdC si articola nelle seguenti unità organizzative, rappresentate nell'organigramma di seguito riportato, alle quali sono attribuite distinte unità di personale:

- a. Unità Certificazione e redazione conti: 1 funzionario;
- b. Unità Controlli: 2 funzionari;
- c. Unità Irregolarità e Recuperi: 1 funzionario.

A supporto delle predette unità è assegnato un istruttore amministrativo.

Organizzazione DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE



3.2.2. Descrizione delle procedure di cui il personale dell'autorità di certificazione e degli organismi intermedi deve ricevere comunicazione per iscritto (data e riferimenti).

L'AdC con appositi decreti dirigenziali ha individuato il personale cui attribuire le funzioni di supporto.

Si illustrano, di seguito, le principali attività che afferiscono alle funzioni di competenza dell'Autorità di Certificazione.

Funzioni	Attività
Certificazione della spesa e Domande di pagamento (art. 131 e 135 del Reg. (UE) 1303/2013)	▪ Acquisizione delle informazioni e dei dati necessari per la certificazione delle spese e domanda di pagamento; ▪ Verifica della documentazione necessaria per l'elaborazione della certificazione delle spese e della domanda di pagamento alla CE, trasmessa dalla struttura dell'AdG; ▪ Predisposizione delle certificazioni di spesa e delle domande di pagamento intermedie e finale; ▪ trasmissione delle domande di pagamento intermedio, in conformità al modello contenuto nell'all. VI, Appendice 1 e 2 del Reg. di esecuzione 1011/2014, alla CE, con cadenza periodica, nell'ambito di ciascun periodo contabile. ▪ Tenuta della contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione; ▪ Acquisizione dalla struttura dell'AdG delle previsioni di spesa per l'esercizio finanziario in corso e per quello successivo

	e trasmissione delle stesse ai sensi dell'art. 112 del Reg. (UE) N. 1303/2013; ▪ Verifica dell'avvenuto accredito da parte della Commissione Europea e dello Stato delle risorse domandate e riconosciute;
Redazione dei Conti	▪ Acquisizione ed elaborazione delle informazioni e dei dati, presenti nel sistema informatico, necessari per la redazione annuale dei conti; - Importo totale delle spese ammissibili inserite nelle domande di pagamento presentate alla Commissione; - Importo complessivo della spesa pubblica corrispondente relativa all'attuazione delle operazioni; - Importo totale dei pagamenti effettuati ai beneficiari. ▪ Verifica delle spese incluse in precedenza in una domanda di pagamento intermedio per le quali è in corso una valutazione sulla legittimità e regolarità ; ▪ Verifica di tutte le spese irregolari/non ammissibili risultanti da controlli di audit e/o verifiche aggiuntive dell'AdG; ▪ Trasmissione dei conti, in conformità al modello contenuto nell'all. VII del Reg. di esecuzione 1011/2014, alla CE, entro il 15 febbraio di ciascun periodo contabile.
Irregolarità e Recuperi	▪ Acquisizione, da parte degli organi competenti, delle informazioni relative alle irregolarità accertate; ▪ Acquisizione, da parte della struttura dell'AdG, delle informazioni su recuperi pendenti, recuperi effettuati e importi ritirati e non recuperabili; ▪ Tenuta della contabilità degli importi da recuperare, degli importi recuperati e degli importi ritirati a seguito di soppressione parziale o totale della partecipazione ad un'operazione; ▪ Restituzione al bilancio generale dell'Unione Europea degli importi recuperati attraverso la detrazione dalla dichiarazione di spesa successiva; ▪ Redazione della dichiarazione annuale sugli importi ritirati, recuperati ed in attesa di recupero, ripartiti per anno di avvio delle procedure di recupero.

3.2.2.1. Procedure per preparare e presentare le domande di pagamento:

— **descrizione dei meccanismi in essere che consentono all'autorità di certificazione di accedere a ogni informazione, relativa alle operazioni, necessaria ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, compresi i risultati delle verifiche di gestione (conformemente all'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013) e di tutti i pertinenti audit.**

— **descrizione della procedura di elaborazione e di trasmissione alla Commissione delle domande di pagamento, compresa la procedura volta a garantire l'invio della domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile.**

Il processo relativo alla certificazione della spesa ed alla redazione della domanda di pagamento da presentare alla Commissione Europea si articola nei seguenti momenti:

1) Acquisizione della documentazione idonea alla certificazione delle spese

Il processo di certificazione delle spese si avvia con la comunicazione da parte dell'AdC ai responsabili di Obiettivo Specifico (ROS), agli Organismi intermedi ed all'AdG del termine ultimo entro cui far pervenire "la proposta di certificazione" – (Nota AdC Fesr – "Apertura dei termini"). A seguito di ciò i responsabili trasmettono la documentazione attestante le spese effettivamente sostenute dai beneficiari, registrate nel sistema informativo regionale e gli esiti delle verifiche amministrative su base documentale effettuate su tutte le domande di rimborso presentate nel periodo di riferimento.

2) Verifiche formali sulla correttezza e fondatezza della spesa

Ricevuta la documentazione l'Autorità di Certificazione procede ad effettuare le proprie verifiche sulla ricevibilità della documentazione, in termini di correttezza formale e di completezza delle informazioni contenute nei documenti acquisiti.

In particolare, attraverso l'accesso al Sistema Informativo Regionale l'AdC verifica l'esistenza delle seguenti condizioni:

- la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;
- le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute nell'ambito di operazioni selezionate per il finanziamento;
- la corrispondenza degli importi indicati nella dichiarazione di spesa e nel rendiconto dettagliato con quelli presenti sul sistema;
- la coerenza dell'importo dichiarato con l'importo impegnato;
- la corrispondenza del periodo in cui la spesa è sostenuta con quello di ammissibilità stabilito per le operazioni selezionate al fine del cofinanziamento;
- la presenza a sistema della lista dei giustificativi relativi alle spese dichiarate;
- la presenza delle informazioni in merito ai controlli di I livello realizzati sulle spese rendicontate;
- la presenza di ulteriori controlli effettuati dagli Organismi di Audit;
- la correttezza dell'imputazione delle quote di cofinanziamento comunitaria e nazionale;
- la correttezza degli eventuali importi recuperati inseriti nel rendiconto;
- detrazione spese irregolari.

Inoltre, l'Autorità di Certificazione effettua controlli su un campione di spese selezionato dalla lista dei giustificativi inseriti a sistema accertando che gli importi di spesa dichiarati siano stati verificati e validati dagli uffici di controllo di I livello, tramite verifiche presso i Responsabili di obiettivo specifico (RdOS)

Il controllo viene effettuato attraverso l'ausilio di apposite *check list* ed il relativo esito è formalizzato in verbali resi disponibili sul sistema informativo.

3) Elaborazione e trasmissione della certificazione e della Domanda di pagamento

Al termine delle verifiche finalizzate alla certificazione della spesa, l'AdC compila le domande di pagamento intermedio, utilizzando i modelli di cui all'Allegato VI del Reg. di esecuzione (UE) n. 1011/2014, e provvede all'invio, tramite l'Amministrazione centrale capofila del FESR, ed il supporto del Sistema Informativo nazionale, alla Commissione Europea ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE, specificando sia la quota comunitaria sia la quota nazionale.

Infine, l'Autorità di Certificazione predispone una comunicazione post certificazione con la quale fornisce alla struttura dell'AdG ed ai responsabili dell'attuazione informazioni in merito a:

- spesa incrementale certificata relativa alle dichiarazioni di spesa trasmesse;
- spesa non certificata, con le relative motivazioni;
- spesa certificata cumulata alla data della certificazione inviata alla Commissione.

Le succitate informazioni vengono trasmesse anche al Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico in coerenza con i compiti di coordinamento e vigilanza nella gestione dei fondi ad esso attribuiti.

4) Elaborazione e trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio

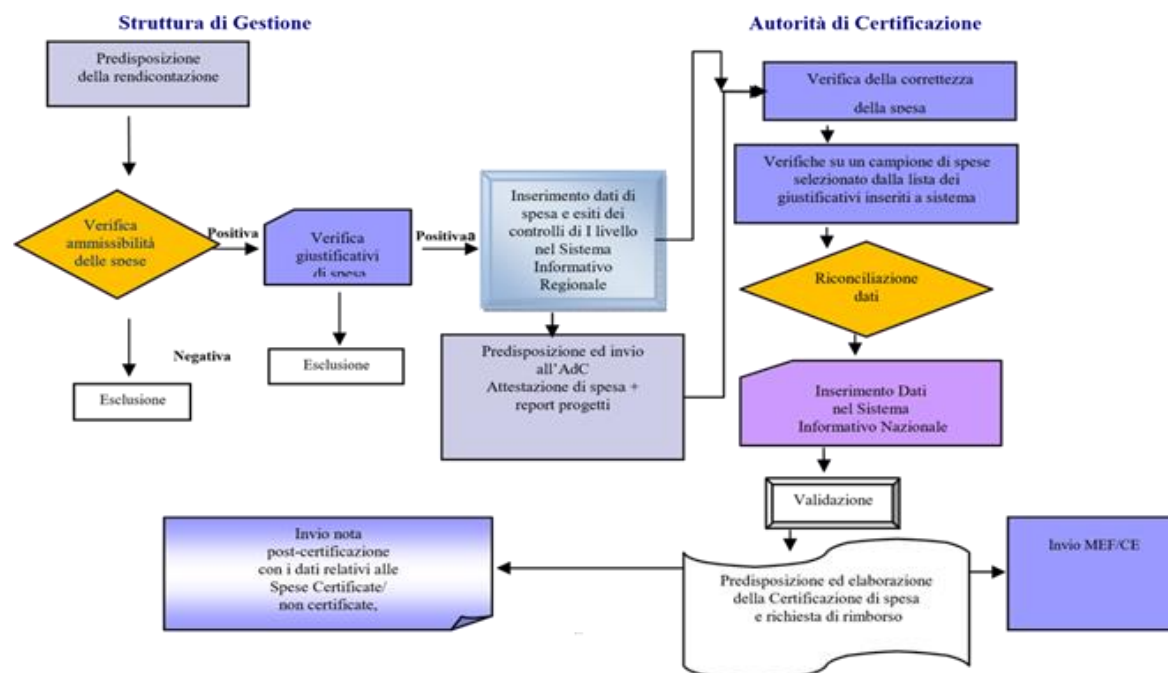
Entro il 31 luglio di ciascun esercizio contabile, l'AdC provvede a trasmettere, ai sensi dell'art. 135 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la domanda finale di pagamento intermedio relativa al periodo contabile appena concluso.

A tal fine l'AdC informa, con apposita nota, la struttura dell'AdG dei termini entro cui far pervenire le dichiarazioni di spesa.

Successivamente, l'AdC attiva le procedure di verifica descritte nel precedente paragrafo 2).

Inoltre, attraverso il sistema contabile, procede ad elaborare la domanda finale di pagamento intermedio, verificando che gli importi dichiarati afferiscano agli importi contabilizzati nel periodo contabile di riferimento.

Al termine delle verifiche, l'AdC elabora e trasmette alla CE la domanda di pagamento.



3.2.2.2. Descrizione del sistema contabile utilizzato come base per la certificazione alla Commissione della contabilità delle spese (articolo 126, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013):

— **modalità di trasmissione dei dati aggregati all'autorità di certificazione in caso di sistema decentrato;**
— **collegamento tra il sistema contabile e il sistema informatico di cui al paragrafo 4.1;** — **identificazione delle transazioni dei fondi strutturali e di investimento europei in caso di un sistema in comune con altri fondi.**

Nello svolgimento delle funzioni relative alla certificazione delle spese l'AdC si avvarrà di un sistema centralizzato unico, contabile ed informatico.

L'Autorità di Certificazione, incardinata nella "Direzione Generale per le Risorse Finanziarie", ricopre anche il ruolo di dirigente del UOD "Tesoreria, bilanci di cassa e autorità di certificazione" e, come tale, esercita il controllo sui pertinenti flussi finanziari della Tesoreria Centrale dello Stato, della Tesoreria Provinciale dello Stato e dei flussi da e verso la Tesoreria Regionale. Ha, inoltre, accesso diretto alla procedura di contabilità regionale.

Il controllo dei flussi finanziari, l'accesso diretto alla procedura di contabilità, oltre che l'accesso al Sistema di Monitoraggio dei Fondi, consentono all'Autorità di Certificazione una puntuale verifica dei dati e delle informazioni relative alla certificazione delle spese.

Il Sistema Contabile attivato dall'Amministrazione Regionale consente la rilevazione sistematica dei dati relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei singoli progetti e fornisce il supporto all'intero processo di gestione delle risorse finanziarie assegnate al Programma Operativo.

Il Sistema Contabile, a livello di Programma Operativo, si avvale di un:

- sistema di Procedura Contabile Regionale;
- sistema informativo dei Fondi, che fornisce il supporto all'intero processo di monitoraggio e rendicontazione del Programma Operativo, in quanto contiene la registrazione delle singole spese effettivamente sostenute dai beneficiari di operazioni finanziarie e consente di rilevare i dati utili tanto al monitoraggio quanto alla certificazione delle spese ed alla Domanda di pagamento:
 - a. importo del costo ammissibile totale dell'operazione approvato ed impegnato per ciascuna operazione cofinanziata;
 - b. importo del costo ammissibile totale che costituisce spesa pubblica approvato ed impegnato per ciascuna operazione cofinanziata (art. 2, par. 15, reg. (UE) n. 1303/2013);
 - c. data di ricevimento di ogni richiesta di pagamento del beneficiario;
 - d. data di ciascun pagamento effettuato a favore del beneficiario sulla base della richiesta di pagamento;
 - e. importo delle spese ammissibili nella richiesta di pagamento che costituiscono la base per ciascun pagamento al beneficiario;
 - f. importo della spesa pubblica ai sensi dell'art. 2, par. 15, reg. (UE) n. 1303/2013 corrispondente alle spese ammissibili che costituiscono la base per ciascun pagamento;
 - g. importo di ciascun pagamento effettuato a favore del beneficiario sulla base della richiesta di pagamento;
 - h. verbali di rendicontazione predisposti dagli uffici preposti al controllo di I livello;
 - i. importi validati dagli uffici preposti al controllo di I livello in sede di controllo in itinere.

Il Sistema Contabile, attualmente, consente di:

- visualizzare la spesa totale per Fondo e per Obiettivo Operativo;
- distinguere i pagamenti effettuati dai Beneficiari per anno di riferimento.

Inoltre, la registrazione nel sistema informativo dei verbali di rendicontazione predisposti dagli uffici istituzionalmente competenti per il controllo di I livello, consente all'AdC di verificare la presenza degli esiti delle verifiche e di riscontrare l'avvenuto controllo.

Attraverso il sistema informativo, quindi, viene assicurata anche la possibilità di un controllo sull'andamento della spesa rispetto ai singoli piani finanziari per anno, fornendo un utile strumento per monitorare l'avanzamento e rilevare eventuali rischi di disimpegno automatico delle risorse.

L'AdC, ai fini della elaborazione dei dati e delle informazioni finalizzate alla certificazione delle spese, gestisce principalmente, per ciascun progetto, le informazioni relative a dati di impegno, spesa rendicontata, spesa certificata e non certificata, rimborsi effettuati dalla Commissione, esiti dei controlli e recuperi effettuati.

Il sistema di controllo attivato dall'Amministrazione regionale per il P.O.R. Campania FESR 2014-2020, in conformità con le disposizioni comunitarie, prevede il monitoraggio degli interventi attraverso il flusso informativo tra tutti gli attori coinvolti nell'attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza e secondo le modalità previste per ciascuna fase del processo.

3.2.2.3. descrizione delle procedure in essere per la redazione dei conti di cui all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Consiglio (articolo 126, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013). Modalità per certificare la completezza, esattezza e veridicità dei conti e per certificare che le spese in essi iscritte sono conformi al diritto applicabile (articolo 126, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013) tenendo conto dei risultati di ogni verifica e audit.

Ai sensi dell'art. 126 (b) del RDC l'AdC è responsabile della redazione dei conti, e certifica la completezza, esattezza e veridicità degli stessi, che le spese in essi iscritti sono conformi alle leggi vigenti e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto del diritto applicabile.

In linea con le disposizioni di cui all'art. 137 del Regolamento (UE) 1303/2013, e tenuto conto dei risultati del lavoro di audit svolto dall'AdA sulla bozza dei conti, l'AdC provvede alla trasmissione dei conti certificati in conformità al modello di cui all'allegato VII del Regolamento di esecuzione (UE) N. 1011/2014 della CE.

Coerentemente con quanto indicato nella Nota EGESIF _15_0018-02 Final del 09/02/2016 ed in linea con il principio della separazione delle funzioni, il quadro giuridico assegna la responsabilità per la preparazione dei diversi elementi del pacchetto conti ad autorità differenti (i conti all'AdC, la dichiarazione di gestione e il riepilogo annuale all'AdG e il parere di audit e la relazione annuale di controllo all'AdA).

Il collegamento tra tutti questi documenti richiede modalità di coordinamento tra le tre Autorità del programma in modo che siano effettuati controlli di coerenza in vista della loro presentazione.

Il modello dei conti dell'AdC, è redatto in seguito ad una serie di attività poste in essere dalla struttura e finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria, la legalità e regolarità delle spese.

L'AdC verifica le spese registrate nel sistema contabile e inserite nelle Domande di pagamento dell'anno contabile precedente aggregandoli per "Asse prioritario", inoltre verifica e deduce eventuali spese, in precedenza incluse in una domanda di pagamento intermedio per l'anno contabile qualora tali spese siano oggetto di una valutazione in corso della sua legittimità e regolarità, eventuali spese irregolari e/o non ammissibili risultante dal lavoro di audit e/o aggiustamenti apportati dall'AdG e dall'AdC (verifiche di gestione aggiuntivi o lavori di verifica).

Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla fine dell'anno contabile, la Commissione, ai sensi dell'art. 59 (6) del RF e dell'art. 84 del RDC, applica le procedure per l'esame e l'accettazione dei conti.

3.2.2.4. Descrizione, se del caso, delle procedure dell'autorità di certificazione relative alla portata, alle norme e alle procedure che attengono alle efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE definite dagli Stati membri (1) nel quadro dell'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Vedi paragrafo 2.2.3.16

3.3. Recuperi

3.3.1. Descrizione del sistema volto a garantire la rapidità del recupero dell'assistenza finanziaria pubblica, compresa quella dell'Unione.

L'art. 126 lett. h) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 incarica l'Autorità di Certificazione di “*tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione*”. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione Europea prima della chiusura del Programma Operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

Da ultimo, nell'ambito della preparazione dei conti di cui all'art. 137 n. 1) lett. b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, devono essere indicati gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 e gli importi non recuperabili.

L'Autorità di Certificazione, ai fini della corretta certificazione della spesa, è pertanto responsabile della tenuta della contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione ad un'operazione.

Nel Sistema Informativo sarà presente la “Sezione Irregolarità” dove l'Autorità di Gestione provvede alla registrazione di tutte le irregolarità rilevate nel corso delle verifiche effettuate dagli organi di controllo (sia interni al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo sia esterni – es. Commissione Europea, IGRUE, Corte dei Conti, Guardia di Finanza, ecc.).

Sulla base delle comunicazioni ricevute dall'Autorità di Gestione, relative agli esiti delle verifiche suddette, ed alle registrazioni dalla stessa effettuate, l'Autorità di Certificazione tiene la contabilità dei recuperi attraverso la quale, gli stessi, verranno suddivisi tra importi recuperati, importi in attesa di recupero, importi ritirati e importi non recuperabili.

A tale fine, le funzionalità che saranno presenti all'interno del Sistema Informativo permetteranno all'Autorità di Certificazione di interfacciarsi con la Sezione “Controlli di I° livello” e con la Sezione “Attività di Audit” alimentate dalle Strutture regionali o dagli Organismi Intermedi responsabili della gestione e del controllo di azioni, che hanno la responsabilità di registrare nelle sezioni suddette tutti i controlli effettuati con i relativi esiti.

Prima dell'elaborazione e trasmissione delle domande di pagamento alla Commissione e prima della preparazione dei bilanci di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a) del Regolamento Finanziario, l'Autorità di Certificazione effettua una serie di verifiche finalizzate ad assicurarsi che:

- gli importi recuperati siano restituiti al bilancio generale dell'Unione Europea detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva rispetto al momento in cui avviene il rimborso del contributo da parte del beneficiario;
- gli importi ritirati siano dedotti dalla dichiarazione di spesa successiva, qualora gli stessi abbiano già formato oggetto di una precedente certificazione di spesa.

3.3.2. Procedure per garantire un'adeguata pista di controllo mediante la conservazione in formato elettronico dei dati contabili, ivi compresi quelli relativi agli importi recuperati, agli importi da recuperare, agli importi ritirati da una domanda di pagamento, agli importi irrecuperabili e agli importi relativi a operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; tutto ciò per ciascuna operazione, compresi i recuperi derivanti dall'applicazione dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla stabilità delle operazioni.

L'Autorità di Certificazione garantisce il rapido recupero del sostegno comunitario mediante il costante monitoraggio dei provvedimenti di revoca. Tutte le informazioni relative alle revoche sono rese disponibili dall'Autorità di Gestione, direttamente o per il tramite dei Responsabili di Obiettivo Specifico, anche nei casi in cui la revoca avvenga a seguito delle verifiche effettuate da altre Autorità/Organismi (Autorità di Audit, Stato membro, Commissione Europea, ecc.).

I responsabili degli uffici che predispongono gli atti di revoca, successivamente all'adozione degli atti stessi, ne trasmettono copia all'Autorità di Certificazione. L'Autorità di Certificazione considera i soli effetti finanziari delle revoche, ossia tutti i casi in cui, a fronte di una revoca, si renda necessario il recupero di somme già pagate. Infatti, laddove, si revochi l'atto di ammissione a finanziamento, l'atto di impegno o la disposizione di liquidazione, che ancora non si sono tradotti in pagamento al beneficiario, non occorre procedere ad alcun recupero. L'Autorità di Certificazione provvede ad annotare nel sistema informativo le informazioni di interesse rilevante relative ai recuperi: codice identificativo del progetto, estremi del provvedimento di revoca, generalità del debitore, motivo della revoca, eventuale somma da recuperare, eventuale irregolarità rilevata, comunicazione all'Ufficio legale per recupero coattivo, ecc.

Per l'aggiornamento dello stato dei recuperi l'AdC verifica i dati di contabilità relativi agli incassi: in particolare verifica l'acquisizione al bilancio regionale delle somme da recuperare.

La contabilità dei recuperi è infine riepilogata nell'apposita dichiarazione annuale da redigere secondo lo schema di cui alle appendici 3 e 4 del Reg. CE n.1011/2014 da trasmettere alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 137, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

La sequenza delle operazioni sopra descritte e dei relativi riscontri consente all'Autorità di Certificazione di monitorare lo stato dei recuperi già effettuati e di quelli in corso anno per anno e cumulativamente dall'inizio del programma.

3.3.3. Modalità per detrarre gli importi recuperati o gli importi che devono essere ritirati dalle spese da dichiarare.

Ai sensi dell'articolo 122 comma 2) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, gli Stati Membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora.

Essi, inoltre, informano la Commissione delle irregolarità che superano i 10.000 euro di contributo dei fondi. Al riguardo, nel Sistema Informativo a livello di singola operazione, per il tramite dell'apposita Sezione "Irregolarità", le Strutture regionali provvedono a registrare i dati rilevanti relativi alle irregolarità riscontrate, agli importi da recuperare dettagliando tra importi in attesa di recupero, recuperi effettuati, ritiri e importi irrecuperabili. In particolare, a livello di singola operazione, vengono registrati: l'irregolarità riscontrata, l'importo irregolare e la relativa spesa pubblica irregolare, la tipologia di irregolarità, la data ed il numero dell'atto comportante recupero, l'importo da recuperare con l'eventuale indicazione degli interessi e

della sanzione, il numero e la data dell'ordinativo di riscossione, l'importo recuperato con separata evidenza degli interessi e della sanzione.

In caso di irregolarità relative ad importi superiori ai 10.000 euro a carico del bilancio generale delle Unione Europea, viene compilata anche l'apposita sezione con i riferimenti alla scheda OLAF emessa. La segnalazione alla Commissione Europea delle irregolarità che superano i 10.000 euro di contributo comunitario, ed il loro aggiornamento, avviene a cura dell'Autorità di Certificazione per il tramite dell'applicativo Irregularity Management Sistema (IMS).

Le registrazioni effettuate nel Sistema Informativo a livello di singolo progetto a cura dei responsabili della gestione, costituiscono la base informativa per le verifiche poste in essere dall'AdC in ordine agli importi recuperati, da recuperare, ritirati e irrecoverabili e per la tenuta della contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione.

Gli importi da recuperare o ritirati possono derivare anche dalle rettifiche finanziarie effettuate dall'Autorità di Gestione in relazione a irregolarità sistemiche individuate nell'ambito dei controlli svolti per le operazioni appartenenti ad un Programma Operativo.

Nell'ambito dei conti di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del Regolamento Finanziario l'Autorità di Certificazione presenta alla Commissione il riepilogo degli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 e gli importi non recuperabili. Per l'elaborazione dei conti sopraccitati, l'AdC si avvale dei dati riepilogati nel "Registro dei recuperi" implementato nel Sistema Informativo. Il registro consente di fornire i dati relativi agli importi ritirati e recuperati nell'esercizio di riferimento decurtati dalle dichiarazioni di spesa oltre ai recuperi pendenti dell'esercizio di riferimento.

L'AdC, con l'ausilio delle funzionalità sviluppate nel Sistema Informativo verifica la corrispondenza con quanto comunicato dall'AdG.

4. SISTEMA INFORMATICO

4.1. Descrizione, anche mediante un diagramma, del sistema informatico

Il sistema informativo di scambio elettronico dei dati concernenti l'attuazione del POR FESR 2014-2020 della Regione Campania è denominato S.U.R.F. (Sistema Unico Regionale Fondi) e si fonda su una piattaforma tecnologica software di gestione, monitoraggio e controllo unitario della programmazione regionale⁶.

Il sistema informativo del POR FESR (nel seguito denominato *sistema*) è conforme al Protocollo Unitario di Colloquio definito dal MEF - IGRUE ed è accessibile via web attraverso credenziali personali che consentono di attribuire diversi livelli di visibilità e privilegi sui dati.

Il detto sistema informativo è dotato di funzionalità di supporto alla programmazione, gestione e monitoraggio e controllo delle operazioni, nonché certificazione delle spese e tenuta della contabilità del Programma; le dette funzionalità costituiscono il cuore dell'applicazione software.

Il sistema si configura come un vero e proprio sistema gestionale che supporta gli utenti nelle proprie attività guidandoli nella produzione e nell'archiviazione delle relative informazioni, che vengono poi impiegate anche per il monitoraggio e la sorveglianza.

Il sistema traduce in termini informatici le previsioni organizzative del Si.Ge.Co. mediante un *workflow* di trattamento delle informazioni ed una profilatura delle utenze coerente con le attività di competenza e le aree di responsabilità dei diversi attori individuati nel sistema di gestione e controllo, garantendo un pieno allineamento fra le procedure organizzative-amministrative e le funzionalità del sistema.

Il sistema consente, in particolare, di supportare le diverse tipologie di soggetto coinvolto:

- ☐ ☐ *Autorità di Gestione* (cd AdG) e sue articolazioni organizzative;
- ☐ ☐ *Autorità di Certificazione* (cd AdC) e sue articolazioni organizzative;
- ☐ ☐ *Autorità di Audit* (cd AdA), cui potrà essere garantito l'accesso alle informazioni di pertinenza;

⁶ Il framework tecnologico utilizzato si chiama Smart Monit

- *Dipartimento per la programmazione e lo sviluppo economico*, cui potrà essere garantito l'accesso alle informazioni di pertinenza;
- *Programmazione Unitaria*, cui potrà essere garantito l'accesso alle informazioni di pertinenza.
- □ *Organismi Intermedi* (in tal senso saranno previste funzionalità in grado di supportare un flusso informativo adeguato ai compiti di gestione e controllo loro assegnati);
- □ *Beneficiari*, che saranno coinvolti a pieno titolo nel processo di alimentazione delle informazioni nel sistema.

Il sistema è inoltre dotato di un gestore documentale che consente l'archiviazione della documentazione collegata sia ai singoli progetti che ad altre entità e/o oggetti (p.e., Programmi, Articolazioni programmatiche). Fra i documenti gestiti dal sistema e in relazione a ciascuna operazione rientrano gli atti relativi al finanziamento dell'operazione e quelli concernenti i singoli avanzamenti finanziari (impegni, trasferimenti, revoche, pagamenti effettuati, spese sostenute) di cui sono sempre presenti i dati identificativi. In particolare sarà presente la documentazione relativa ai controlli di primo livello, (pista di controllo, programma dei controlli, verbali delle visite di controllo, schede OLAF). È poi presente la documentazione relativa alla certificazione delle spese effettuata dall'AdC.

Il sistema è allineato al protocollo unitario definito dal MEF-IGRUE per la programmazione 2014- 2020, che stabilisce i dati di avanzamento da trasmettere al Sistema nazionale di monitoraggio, per il successivo inoltro alla Commissione Europea. La soluzione tecnico-organizzativa adottata a livello nazionale per lo scambio di dati prevede poi un collegamento diretto tra il Sistema informativo nazionale, attivato dal MEF-IGRUE, ed il Sistema informativo "SFC2007" della Commissione Europea. L'IGRUE ha quindi la responsabilità del coordinamento, a livello nazionale, dei flussi informativi telematici verso la Commissione Europea.

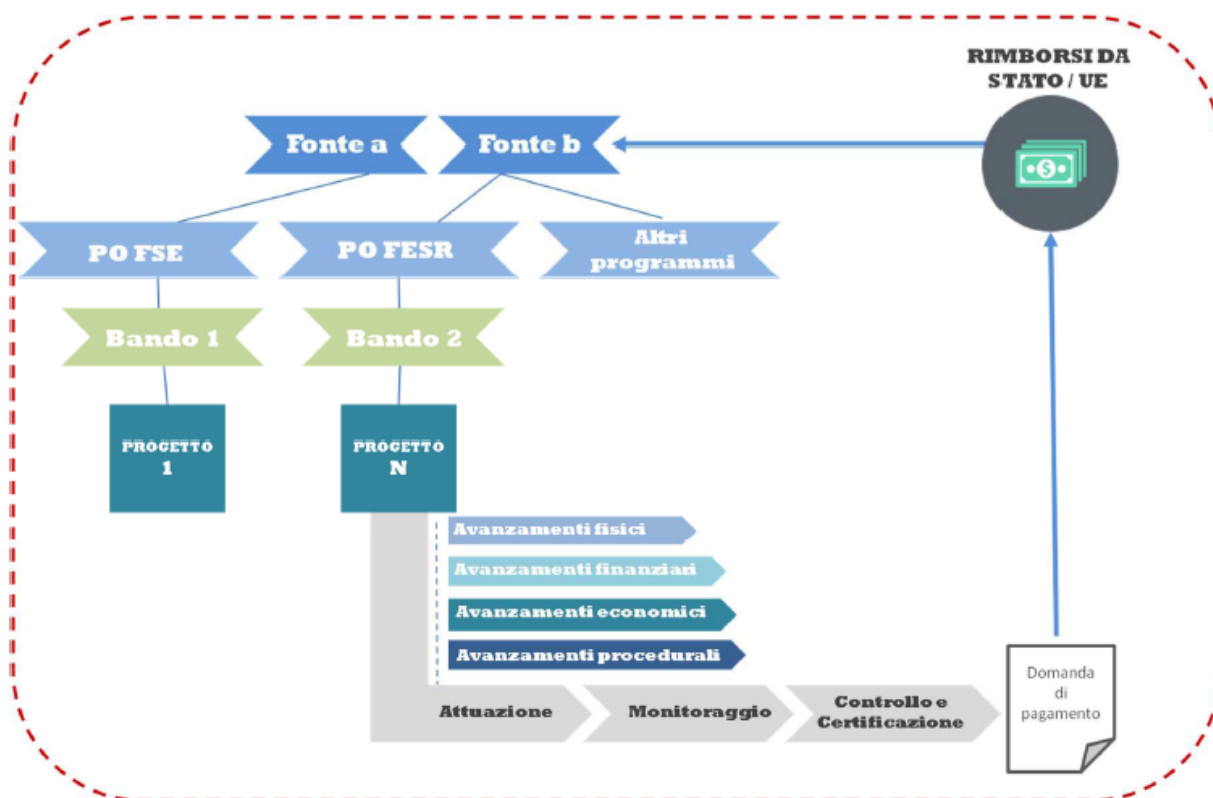
La Programmazione Unitaria attraverso la propria struttura organizzativa, opera una forte azione di indirizzo per condividere le priorità e organizzare un percorso di accrescimento dei fattori di competitività della Regione, agendo strutturalmente secondo principi di integrazione per evitare la frammentazione e dispersione delle risorse.

Secondo tali principi, la Programmazione Unitaria ha il compito di declinare il programma di Governo del Presidente dandogli una valenza operativa. Tale quadro logico interfaccia con i principali programmi e strumenti finanziari comunitari, nazionali e ordinari del ciclo di programmazione 2014-2020, il cui tema principale è presentato dalla "crescita intelligente, sostenibile e inclusiva".

Nel quadro di tali competenze, la Programmazione Unitaria svolge funzioni di monitoraggio ed è abilitata ad effettuare le seguenti operazioni:

- accesso in visualizzazione alle informazioni relative alle risorse programmate, impegnate, monitorate e certificate;
- estrazione di report sull'intera base dati, con specifiche possibilità di aggregazione degli stessi.,

Diagramma 1 – Flusso del sistema informatico



4.1.1. Raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione,

Il sistema applicativo della Regione Campania è uno strumento a supporto delle attività di gestione e monitoraggio integrato degli investimenti pubblici condotti sul territorio regionale. Il Sistema SURF è composto da diversi moduli applicativi, ciascuno dei quali concorre alla gestione degli investimenti pubblici (unitaria, interoperabile, specifica e cooperativa). In particolare:

□ □ **Modulo di Amministrazione** – Questo modulo consente la configurazione e la gestione di elementi applicativi di base relazionati ai Programmi e alle Operazioni (Voci di spesa, modelli di piste del quadro economico, etc.) ed il monitoraggio degli accessi al sistema. Da qui verranno attivate le configurazioni principali del sistema, conferendo allo stesso una estrema flessibilità e, al tempo stesso, una rilevante omogeneità informativa, grazie alla normalizzazione delle informazioni;

□ □ **Modulo di Profilatura** – Il modulo consente la gestione del sistema di profilatura degli utenti per l'accesso alle specifiche funzionalità previste da ciascun modulo applicativo. Il modulo consente inoltre la gestione del sistema di anagrafica centralizzato;

□ □ **Modulo di Gestione Programmi** – Il modulo consente la gestione delle informazioni relative ai programmi, in coerenza con il protocollo IGRUE. La logica di base è che alcune informazioni che il protocollo assegna direttamente ai progetti discendano dai programmi che finanziano i progetti (Forme di finanziamento, Tipo territorio, Attività economica, ecc.) e sono definiti all'interno dei testi dei programmi approvati.

□ □ **Modulo di Gestione Fonti:** Il modulo consente la gestione delle informazioni relative alle diverse fonti di finanziamento distinguendole in tre categorie:

a) fonti di copertura programma: ad esempio cofinanziamento comunitario, nazionale, regionale ed eventuale quota privata;

b) fonti di copertura operazioni: fonti che cofinanziano i progetti e che transitano dal bilancio regionale (delibera CIPE, legge regionale, ecc.);

□ □ **Modulo di Gestione Progetti/Operazioni** – Questo modulo consente la gestione delle informazioni relative alle operazioni. Il modulo prende nella dovuta considerazione le specificità di tutte le tipologie di operazione: i) Opere Pubbliche (OOPP), ii) Acquisizione di beni e/o di Servizi (ABS), iii) Aiuti alle imprese

(Aiuti), iv) Attività Formative (ABS – Formazione), v) Voucher e incentivi agli individui (voucher), vi) strumenti di ingegneria finanziaria (SIF)] e delle diverse modalità di attuazione (Progetti a titolarità, a regia, etc.). Le diverse combinazioni di tipologie di operazione e modalità di attuazione comportano infatti un impatto su numerosi attributi dell'entità progetto/operazione, che il sistema gestisce puntualmente, proponendo all'utente set informativi differenziati e specifici.

□ □ **Modulo di gestione degli avanzamenti** - Il modulo consente la gestione granulare dei dati inerenti la progressiva attuazione dei progetti stessi tramite *workflow* degli avanzamenti finanziari, fisici e procedurali dei singoli progetti prima dell'invio al sistema nazionale. Gli avanzamenti finanziari sono differenziati a seconda della tipologia di operazione e della modalità di attuazione.

□ □ **Modulo Monitoraggio** - Il modulo di monitoraggio consente la gestione del flusso interno di validazione delle informazioni che poi potranno essere inviate ai sistemi nazionali e che costituiranno il set di informazioni "ufficiale" per la produzione di reportistica o per gli scambi con altri sistemi. Da questo modulo sarà possibile definire la periodicità del monitoraggio, configurarne i flussi (dei programmi e delle singole entità). Tutti gli avanzamenti censiti saranno sottoposti ad un processo di validazione. Il riferimento per le attività relative alla trasmissione dei dati di monitoraggio è rappresentato dal Protocollo Applicativo, che illustra i Servizi Applicativi messi a disposizione dal sistema informativo del MEF – RGS – IGRUE, tra cui anche quelli specificamente inerenti al monitoraggio, sulla base dei quali il Sistema della Regione Campania (preventivamente censito e abilitato al colloquio telematico con il sistema informativo del MEF – RGS – IGRUE, secondo una specifica procedura) è chiamato ad impostare l'interazione telematica.

□ □ **Modulo di gestione dei controlli** - Il sistema consente, attraverso questo modulo, la massima personalizzazione sia delle piste di controllo che delle check list, le quali potranno essere create dall'Amministratore di sistema ed associate a singole articolazioni, ad interi Programmi o a specifici bandi/procedure di attivazione. I contenuti di ciascuna check list saranno ampiamente personalizzabili per consentire l'inserimento della più ampia gamma di quesiti e verifiche, che potranno essere organizzate in blocchi di diversa tipologia (p.e., per macro processo, per processo).

□ □ **Modulo di gestione delle irregolarità** - Il modulo consente di gestire i progetti irregolari e di interloquire con il sistema nazionale ed europeo per la prevenzione delle frodi. Con l'avvio del nuovo ciclo di programmazione 2014–2020 le Autorità di Gestione sono obbligate ad orientare fortemente i propri sistemi di gestione e controllo nell'ottica della prevenzione e contrasto alle frodi comunitarie così come raccomandato dai documenti strategici e dai nuovi regolamenti generali della Commissione Europea (cfr. §1.1.2, 2.2, 2.4 e 2.5 Accordo di Partenariato – Allegato II, e cfr. art.72 comma h Reg. UE 1303/2014 e art.125 par.4c).

Il modulo, che si alimenterà delle informazioni di monitoraggio e delle segnalazioni di irregolarità e frodi segnalate all'OLAF attraverso il sistema IMS, per garantire quanto sopra prevederà, tra l'altro l'interconnessione delle informazioni presenti sul sistema comunitario IMS – OLAF con quelle del sistema di monitoraggio

□ □ **Modulo di gestione della certificazione** - Il modulo è a supporto dell'AdC nella gestione del processo di certificazione delle spese e nella successiva creazione di una domanda di pagamento da trasmettere alla Commissione. Coerentemente con quanto previsto nel Si.Ge.Co., la funzionalità prevede la creazione di singole battute di certificazione con un set di spese e/o pagamenti da associare ad esse. Il modulo fornisce all'utente una visualizzazione completa delle spese rendicontate dai beneficiari, degli esiti dei controlli di I livello e del set documentale a corredo di ciascuna registrazione finanziaria. Sono inoltre previste funzionalità per l'effettuazione delle chiusure annuali dei conti.

□ □ **Modulo Gestore documentale** – Questo modulo consente il caricamento dei documenti collegati alle singole entità (programma, fonti, progetti). E' così possibile definire un vero e proprio fascicolo elettronico di progetto dove conservare, organizzare e rendere fruibili i documenti relativi ai processi e ai servizi gestiti dall'applicazione, mediante opportune forme di indicizzazione e strumenti di ricerca. Questo rilevante patrimonio informativo sarà fruibile in modalità profilate per consentire ricerche, analisi e approfondimenti

settoriali. L'applicativo consentirà, inoltre, la gestione dagli atti che hanno portato alla individuazione e selezione dei Beneficiari e/o soggetti attuatori (bandi, atti amministrativi o altro), dalle domande di richiesta di contributo presentata dal Beneficiario, dagli atti di approvazione delle graduatorie e di concessione dei contributi o aiuti, dagli atti di impegno, dagli atti di erogazione delle anticipazioni, dalla contabilità di Attività, e dagli elementi relativi al progetto, immediatamente disponibili, o acquisiti all'uopo dal soggetto esecutore o dal Beneficiario.

☐ ☐ **Modulo di Reporting** - Questo modulo consente l'accesso alle funzionalità di reportistica presenti nel sistema in coerenza e a supporto delle funzioni di ruolo specifiche di ciascun utente.

☐ ☐ **Modulo di Integrazione/cooperazione con altri sistemi/servizi** – Il modulo consente l'interoperabilità applicativa, garantendo lo scambio di informazioni tra SIAR e altri sistemi/servizi attraverso le funzionalità di acquisizione di dati esterni (import tramite excel) e di trasformazione ed esportazione della base dati applicativa (export in coerenza con il protocollo di colloquio 2014-2020), anche al fine di garantire il rispetto del principio del *single input* sancito dall'Accordo di Partenariato (AP).

Ciascun profilo di utenza, quindi, viene abilitato a compiere, all'interno dei moduli dell'applicativo descritti, specifiche azioni connesse alle proprie competenze e in coerenza con quanto descritto nel presente SIGECO. Il sistema prevede, in ogni caso, le seguenti funzionalità:

☐ ☐ Censimento dei dati di dettaglio relativi al Programma (Articolazioni, indicatori, piano finanziario, etc), a cura dell'AdG;

Censimento dei progetti finanziati dal Programma (informazioni anagrafiche, piano finanziario, quadro economico, previsioni di spesa, soggetti correlati, etc.), a cura degli Uffici responsabili delle operazioni e/o dei beneficiari e/o dell'AdG;

☐ ☐ Raccolta dei dati di dettaglio sugli avanzamenti finanziari, economici, fisici, procedurali, a livello di singola operazione e di singola spesa, a cura degli Uffici responsabili delle operazioni e/o dei beneficiari e/o dell'AdG;

☐ ☐ Gestione delle attività di controllo di primo livello che vengono programmate e registrate nell'applicativo a livello di singola operazione e risultano consultabili dagli Utenti abilitati, tra gli altri, dall'AdC e dall'AdA;

☐ ☐ Gestione delle attività connesse alla certificazione delle spese, alla tenuta del registro dei recuperi e delle irregolarità, nonché alla chiusura annuale dei conti, a cura dell'AdC;

☐ ☐ Gestione delle scadenze di monitoraggio e delle attività di verifica dei dati trasmessi dai Beneficiari e/o dagli Organismi intermedi;

4.1.2. Procedure per garantire che i dati di cui al punto precedente siano raccolti, inseriti e conservati nel sistema e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove ciò sia prescritto dagli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1304/2013, secondo la lettera dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Il sistema è pienamente coerente con il protocollo unitario di colloquio per la programmazione 2014-2020 e prevede la configurazione di specifici *workflow* di trattamento delle informazioni in grado di garantire che i dati siano correttamente imputati dagli utenti che producono il dato.

Il sistema, inoltre, è dotato di controlli di correttezza formale del dato e di controlli di congruità tra le informazioni inserite che consentono di avere informazioni congrue e corrette nel sistema. E' inoltre prevista, laddove pertinente, la rilevazione e la registrazione dei dati del beneficiari/ destinatari suddivisi per sesso.

4.1.3. Procedure per garantire un sistema che registra e conserva in formato elettronico i dati contabili di ciascuna operazione, e supporta tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei conti, compresi i dati degli importi da recuperare, recuperati, irrecuperabili e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 126, lettera d), e dall'articolo 137, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Il sistema integra oltre ai campi specifici richiesti dal protocollo di colloquio una sezione specifica relativa alla gestione dei "giustificativi di spesa" ovvero la possibilità di registrare i dati delle spese che giustificano un

pagamento. Ciascun giustificativo potrà essere integrato con il caricamento del documento scansionato che verrà conseguentemente conservato adeguatamente nel sistema.

L'insieme delle informazioni relative ai pagamenti e ai giustificativi collegati saranno alla base, a seguito delle validazioni opportunamente effettuate sulla base dei processi descritti nel presente SIGECO, della preparazione della domanda di pagamento e dei conti (annuali e finali).

4.1.4. Procedure per mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari, secondo quanto stabilito dall'articolo 126, lettera g), del regolamento (UE) n. 1303/2013;

A valle di ciascuna validazione per la certificazione il sistema consentirà l'estrazione di apposita reportistica storicizzata in grado di ricostruire in ogni momento il quadro delle certificazioni con la distinzione tra i diversi livelli di contribuzione al programma.

4.1.5. Procedure per tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 126, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Il sistema è dotato di apposite funzionalità per la gestione degli importi certificati cui applicare eventuali ritiri, a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi ritirati rientrano in un apposito registro estraibile dal sistema da parte dell'AdC.

E', inoltre, gestito e tracciato il flusso informativo relativo ai trasferimenti effettuali ed alle connesse esigenze di recupero a cui supporto sono poste specifiche funzionalità.

4.1.6. Procedure per mantenere registrazioni degli importi relativi alle operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo.

Il sistema è dotato di apposite funzionalità per la gestione degli importi certificati cui applicare eventuali sospensioni, in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo. Gli importi sospesi potranno poi essere definitivamente sospesi a valle della conferma della procedura amministrativa.

Le spese sospese rientrano in un apposito registro estraibile dal sistema da parte dell'AdC.

4.1.7. Precisare se i sistemi sono operativi e sono in grado di registrare in maniera affidabile i dati di cui sopra.

Il sistema informativo SURF è in corso di implementazione, all'interno di un più ampio intervento di riassetto complessivo del portafoglio applicativo dell'Amministrazione, denominato progetto SIAR.

Al momento della redazione del presente documento, è stata avviata la realizzazione con rilascio nel prossimo quadrimestre della prima versione dell'applicativo SURF, che risponde pienamente alle esigenze di registrazione di un set minimo di dati ai fini del monitoraggio e sorveglianza del Programma, come definiti con nota IGRUE prot. n. 52245 del 25 giugno 2015 e relativi allegati (documento tecnico e questionario di valutazione).

Il completamento del corredo informativo gestito da SURF sarà ultimato attraverso il rilascio di una seconda versione dell'applicativo, previsto per il 30/12/2016, tenuto conto dell'avvio dell'appalto di realizzazione del sistema informativo dell'amministrazione regionale (SIAR), con cui il sistema dovrà necessariamente integrarsi.

4.2. Descrizione delle procedure volte a verificare che sia garantita la sicurezza dei sistemi informatici.

Il sistema garantisce che l'accesso degli Utenti avvenga mediante una profilazione predefinita gestita dal Modulo Amministrazione, basata su ruoli e permessi e i cui diritti di accesso sono esclusivi di ciascun Utente. Il sistema tiene traccia dell'accesso degli utenti e storicizza le modifiche delle entità principali. Il sistema, ove prevista la firma elettronica e/o la marca temporale, non consente di modificare i documenti firmati e/o marcati. Il sistema è posto in sicurezza mediante l'impiego di regolari procedure di backup dei dati.

Le infrastrutture hardware che ospitano il sistema sonolocate in ambiente ad accesso controllato dotato di linee di alimentazione ridondate protette da sistemi UPS ridondate e gruppo elettrogeno.

I locali sono dotati, inoltre, di sistema di climatizzazione ridondato e di sistema antincendio. Il sistema è installato su infrastruttura HW ridondata in modalità cluster attiva/attiva o attiva/passiva, configurato su reti IP locali protette da sistemi firewall a due livelli.

Tutti i servizi sono erogati mediante adozione di protocolli sicuri quali https, sftp, etc... e pubblicati su rete internet mediante sistema di filtraggio, distribuzione e bilanciamento di carico di tipo reverse proxy.

4.3. Descrizione della situazione attuale per quanto concerne l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'art. 122.3 del Reg. (UE) 1303/2013 dispone che: *“gli Stati Membri garantiscono che entro il 31 dicembre 2015 tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e un'Autorità di Gestione, un'Autorità di Certificazione, un'Autorità di Audit e Organismi Intermedi possano essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati. I sistemi agevolano l'interoperabilità con i quadri nazionali e dell'Unione e consentono ai beneficiari di presentare tutte le informazioni una sola volta”*. In riferimento all'articolo in questione il sistema si caratterizzerà, in particolare, per i seguenti aspetti:

- coinvolgimento diretto dei vari soggetti responsabili delle attività di gestione e monitoraggio delle operazioni (Beneficiari, Uffici competenti per le operazioni, Centri di responsabilità, Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, etc.);
- separazione delle funzioni tra i vari soggetti coinvolti nelle attività di gestione e controllo attraverso una profilatura delle utenze e l'accesso ai dati con diversi livelli di visibilità e di privilegi sugli stessi;
- presenza di un *workflow* di trattamento e validazione dei dati di monitoraggio e certificazione;
- raccolta di informazioni strutturate sull'attuazione del Programma, organizzate in modo da assicurare una valenza gestionale a supporto delle attività dei diversi soggetti coinvolti nel processo di attuazione delle operazioni;
- raccolta di dati di dettaglio sugli avanzamenti finanziari, economici, fisici, procedurali, a livello di singola operazione e di singola spesa;
- possibilità di gestione di tutti i tipi di operazione (acquisizione di beni e servizi, opere pubbliche, aiuti, attività formative) e delle diverse modalità di attuazione delle stesse (titolarità regionale, regia regionale, etc.);
- disponibilità di un gestore documentale, che consente l'archiviazione della documentazione collegata sia ai singoli progetti che ad altre entità (Programmi, Articolazioni programmatiche, etc.).

Oltre ai dati ed alle informazioni necessari ai fini del monitoraggio e della valutazione, il sistema disporrà di funzionalità a specifico supporto dei controlli di primo livello, che vengono programmati e registrati nell'applicativo a livello di singola operazione e risultano consultabili dagli utenti abilitati, tra gli altri dall'AdC e dall'AdA.

Il sistema informativo, allineato al protocollo unitario definito dal MEF-IGRUE per la programmazione 2014-2020, permette la trasmissione dei dati di avanzamento al Sistema nazionale di monitoraggio per il successivo inoltro alla Commissione Europea.

Da quanto elencato sopra, si può affermare che il sistema informativo consentirà che gli scambi di dati e documenti tra i beneficiari e un'Autorità di Gestione, un'Autorità di Certificazione, un'Autorità di Audit e Organismi Intermedi possano essere effettuati in maniera elettronica e che le stesse informazioni e documenti, inseriti una sola volta dal beneficiario, possano essere trasmesse ai livelli istituzionali superiori competenti al monitoraggio.

Ad oggi è in corso un'attività finalizzata ad un pieno adeguamento del sistema ai requisiti previsti sia dall'art. 122.3 che dall'art. 125.2, lettera d) ed e), del Reg. 1303/2013, sulla scorta anche delle indicazioni fornite al riguardo dal MEF-IGRUE.

L'attività rientra nell'ambito di una più ampia implementazione del sistema informativo in argomento, che si concretizzerà nella definizione di due successivi step di rilascio, come di seguito definiti:

- **Rilascio n.1 alla data del 30/09/2016:** a tale data sarà rilasciata una versione del sistema che conterrà tutte le informazioni base del sistema;
- **Rilascio n.2 alla data del 30/12/2016:** a tale data sarà rilasciata una versione completa del sistema con lo sviluppo di tutte le funzionalità non ancora presenti o implementate.

Nel corso dell'anno 2017, saranno poi effettuate ulteriori azioni di adeguamento e manutenzione del sistema al fine di renderlo conforme alle eventuali modifiche e implementazioni che dovessero interessare il Protocollo Unitario e sulla base di eventuali ulteriori indicazioni fornite dal MEFIGRUE, nonché le integrazioni che si renderanno necessarie e/o opportune con il SIAR.